


REGIONE CAMPANIA

P.S.R. CAMPANIA 2007/2013
MISURA 125 - Sottomisura I



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFTA



ADEGUAMENTO COMPENSORIO IRRIGUO
VALLE CALORE IRPINO
IN AGRO DI APICE (BN) E MIRABELLA ECLANO (AV)
CUP: E93H10000250009

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO			
Scala	Id. Progetto	PES	TE
n		1	4

PROGETTAZIONE:

Ufficio Progettazione Consorzio
Ing. Antonio Maria GRASSO
Ing. Roberto Rocco ROSSETTI

Geom. Vincenzo DI MINICO
Coordinatore della progettazione:
Ing. Ezio GRASSO
Approvato: Il R.U.P.:
Ing. Francesco GAMBACORTA

Consistenti esterni:

Grottaferrata, 11
FPR 2014

Sommario

PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell'appalto

5	AVVERTENZE
7	PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI, NORMATIVI E REGOLAMENTARI RICHIAMATI
7	NEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
7	NORMATIVE

8	Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
8	CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
9	Art. 1. Oggetto dell'appalto

19	Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
20	Art. 4. Categorie dei lavori
20	Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, importi e percentuali ai fini contabili

22	Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
22	Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
24	Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

25	Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto
26	Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
26	dell'Appaltatore.

26	Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
27	Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
28	CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

28	Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
28	Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
29	Art. 15. Proroghe

30	Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
31	Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.D.P.
31	Art. 18. Penali in caso di ritardo

33	Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma
34	Art. 20. Indeterminabilità dei termini di esecuzione
35	Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

36	CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
36	Art. 22. Lavori a corpo
37	Art. 23. Lavori a misura

38	Art. 24. Eventuali lavori in economia
38	Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
40	CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

40	Art. 26. Anticipazione
40	Art. 27. Pagamenti in acconto
43	Art. 28. Pagamenti a saldo
44	Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
45	Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
45	Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
46	Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
46	Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
47	CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
47	Art. 34. Cauzione provvisoria
48	Art. 35. Cauzione definitiva
49	Art. 36. Riduzione delle garanzie
50	Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore
52	CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
52	Art. 38. Variazione dei lavori
53	Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
53	Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
54	CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
54	Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
56	Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
56	Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo
57	Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo
57	Art. 45. Piano operativo di sicurezza
58	Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
59	CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
59	Art. 47. Subappalto
61	Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto
62	Art. 49. Pagamento dei subappaltatori
64	CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
64	Art. 50. Accordo bonario e transazione
65	Art. 51. Definizione delle controversie
65	Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
67	Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
70	CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
70	Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
70	Art. 55. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
71	Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati
72	CAPO 12. NORME FINALI
72	Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
86	Art. 58. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
87	Art. 59. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

88	Art. 60. Terre e rocce da scavo
88	Art. 61. Custodia del cantiere
89	Art. 62. Cartello di cantiere
89	Art. 63. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
89	Art. 64. Tracciabilità dei pagamenti
91	Art. 65. Spese contrattuali, imposte, tasse
92	CAPO 1. QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
92	Art. 66 - Prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze di carattere generale sui Prodotti, Componenti, Apparecchiature e Materiali impiegati
92	Art. 67 - Acqua, calce, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie, bentonite
95	Art. 68 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
96	Art. 69 - Materiali metallici
97	Art. 70 - Tubazioni
103	Art. 71 Elementi di laterizio e calcestruzzo
103	Art. 72 Armature per calcestruzzo
104	Art. 73 Prodotti a base di legno
104	Art. 74 Prodotti di pietre naturali o ricostruite
104	Art. 75 Prodotti per pavimentazione
104	Art. 76 - Prodotti per coperture discontinue (a falda)
105	Art. 77 - Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane
105	Art. 78 - Prodotti per pavimentazioni stradali
105	Art. 79 - Prodotti di ferro zincato (gabbioni e materassi tipo Reno, ecc)
106	Art. 80 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
106	Art. 81 - Infissi
106	Art. 82 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
106	Art. 83 - Prodotti per impianti elettrici e di telecontrollo
107	CAPO 2. MODALITÀ DI ESECUZIONE
107	Art. 84 - Tracciamenti
107	Art. 85 - Scavi in genere
110	Art. 86 - Scavi di sbancamento
110	Art. 87 - Scavi di fondazione o in trincea
111	Art. 88 - Scavi subacquei e prosciugamento
111	Art. 89 - Rilevati e rinterrati
112	Art. 90 Impianti elettrici, elettromeccanici e telecontrollo.
115	Art. 91 - Ulteriori precisazioni in merito all'esecuzione dell'appalto
117	CAPO 3. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
117	Art. 91 - Norme generali di valutazione
126	CAPO 4. ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Relativo ai lavori di :

"Adeguamento del comprensorio irriguo valle Calore Irpino in agro di Apice (BN) e Mirabella Eclano (AV)"
- MISURA 125.-Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: SOTTOMISURA 1."Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo".

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO, REDATTO
AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.P.R. n° 207/2010 E DELLA
VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.
(D.M.LL.PP. 145/2000 e s.m.el.; D. Lgs. 163/2006 e s.m.el.; L.R. Campania 3/2007 e
s.m.el.; D.P.R. 207/2010 e s.m.el.; D. Lgs. 81/08 e s.m.e.l.)

COMUNI INTERESSATI DAI LAVORI: Apice (BN) e Mirabella Eclano (AV)

ENTE APPALTANTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFTA

ENTE FINANZIATORE: REGIONE CAMPANIA

PROVEDIMENTI DI FINANZIAMENTO:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):

Ing. Francesco Gambacorta (Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio)

RESPONSABILE DEI LAVORI:

Ing. Francesco Gambacorta (Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio)

PROGETTISTI:

Ing. Antonio Maria Grasso (Capo Settore Tecnico del Consorzio)

Ing. Roberto Rocco Rossetti (Responsabile Tecnico del Consorzio)

Geom. Vincenzo Di Minico (Responsabile Tecnico del Consorzio)

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. Elzario Grasso (Direttore del Consorzio)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Antonio Maria Grasso (Capo Settore Tecnico del Consorzio)

Ing. Roberto Rocco Rossetti (Responsabile Tecnico del Consorzio)

DIRETTORE DEI LAVORI:

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

ISPETTORE DI CANTIERE:

DIRETTORE OPERATIVO:

IMPRESA ESECUTRICE:

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE PER L'IMPRESA:

- L'appalto è regolato oltre che dalle norme del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 e s.m.el.:
- dal contratto di appalto;
 - dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed annessi Disciplinari Tecnici che formano parte integrante e sostanziale dello stesso;
 - dalle Leggi, dai Regolamenti, dalle Direttive e dalle Norme Tecniche emanate dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Campania, ancorché non esplicitamente richiamate nello Schema di contratto, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei Disciplinari tecnici e negli elaborati progettuali che formano parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto;
 - dal Decreto Regionale di finanziamento e da quelli già emessi o che potrebbero essere emessi nel corso dei lavori dalla Regione Campania, (Organo Finanziatore dell'intervento in questione);
 - dal Regolamento degli Enti Locali e/o Territoriali (Province, Comunità Montane, Comuni, Consorzi ASI, ATO, ecc.) che siano in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara e dell'esecuzione dei lavori.
- Il contratto di appalto sarà stipulato da un Notaio di fiducia del Consorzio e le relative spese saranno poste a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori.
- Nel caso di diciture contraddittorie tra i diversi articoli o parti del presente Capitolato Speciale d'Appalto e/o di quest'ultimo con i Disciplinari tecnici e/o con altri documenti progettuali, si precisa, e l'Appaltatore accetta, che sarà considerata buona la dicitura più vantaggiosa per la Stazione Appaltante e ad insindacabile giudizio di quest'ultima.
- Con riferimento alle indicazioni dei tipi di prodotti, materiali, apparecchiature, macchine, componenti in genere e/o di determinate fabbricazioni indicate nelle voci di elenco e/o riportate nei Disciplinari Tecnici allegati al progetto e costituenti sostanzialmente appendici al presente Capitolato Speciale d'Appalto, si precisa che l'Appaltatore potrà proporre prodotti, materiali, apparecchiature, componenti e fabbricazioni da ritenersi "equivalenti" a quelle indicate dalla Stazione Appaltante, purché le caratteristiche e le specifiche tecniche siano almeno pari a quelle prescritte contrattualmente. La proposta dovrà essere corredata dalla più ampia documentazione ed illustrazione, fermo restando sia il rispetto od il miglioramento delle caratteristiche e prestazioni prescritte, sia l'approvazione e l'autorizzazione all'impiego che dovranno essere date per iscritto dalla Stazione Appaltante.
- L'Appaltatore dovrà mantenere indenne la Stazione Appaltante per tutti i danni derivanti dalla eventuale violazione, da parte dell'Appaltatore stesso, di brevetti, di diritti di invenzione, di marchi di fabbrica ed altri diritti salvaguardati dalla normativa e legislazione vigente, riguardanti: materiali, dispositivi, apparecchiature, macchine, schemi, procedimenti costruttivi, prodotti software, componenti d'opera relativi agli impianti realizzati dall'Appaltatore.
- Saranno considerati a regola d'arte le opere realizzate e le lavorazioni eseguite in conformità alla vigente normativa e alle norme tecniche per le costruzioni ed in particolare per quelle ricadenti in zone sismiche, alle norme UNI, UNI EN, CEI EN o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

AVVERTENZE

ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Codice dei contratti o Digs n. 163/2006 e s.m.el.: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.el.;
2. Regolamento o d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el.: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
3. Capitolato generale d'appalto o D.M. n. 145/2000 e s.m.el.: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;
4. R.D.P. (Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
5. Decreto n. 81 del 2008 o Digs n. 81/2008 e s.m.el.: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
6. DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
7. attestazione SOA o SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
8. lista: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
9. CSA o Capitolato o Capitolato Speciale: Capitolato Speciale d'Appalto;

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI, NORMATIVI E REGOLAMENTARI RICHIAMATI NEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

a.- Leggi, decreti e circolari di particolare rilevanza richiamati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto: Tutti quelli che attengono la esecuzione dei lavori previsti con l'appalto cui si riferisce il presente Capitolato Speciale d'Appalto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano qui di seguito quelle di maggiore rilevanza:

1. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sm.el.: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
3. Legge Regionale Campania n. 3/2007;
4. Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n. 3/2007;
5. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
6. D.M. LL.PP. n. 145/2000 di approvazione del Capitolato Generale d'Appalto (per gli articoli ancora vigenti in quanto non modificati e/o abrogati dal DPR n. 207/2010);
7. D.M. I.T. 14.01.2008 - Norme Tecniche per la Costruzioni (NTC) approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo della Protezione Civile;
8. CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. (GU n. 47 del 26-2-2009 - Suppl. Ordinario n. 27);
9. Decreto Ministero della Salute 06.04.2004 n. 174;
10. Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni).

NORMATIVE

E' obbligatoria l'adozione del Sistema internazionale di misura (sistema S.I.). La simbologia dovrà essere conforme alla norma UNI 9511:1989.

Norme UNI, UNI-EN; UNI CEI; ASTM, ecc. specifiche per ciascun materiale, componente, apparecchiatura, manufatto e quant'altro occorrente per la realizzazione delle opere previste con l'intervento cui si riferisce il presente Capitolato Speciale d'Appalto ed annessi Disciplinari Tecnici, in detti stessi documenti richiamati e non.

PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica
dell'appalto

TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali

Contratto con corrispettivo "a corpo"

Descrizione delle macrovoci di spesa del quadro economico del progetto		Euro	
a.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	6.430.198,26	
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	154.790,60	
A	Totale dei lavori a base d'appalto (a.1 + a.2)	6.584.988,86	
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	1.585.200,77	
A+B	Totale progetto	8.170.189,63	

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: "Adeguamento del comprensorio irriguo valle Calore Irpino in agro di Apice (BN) e Mirabella Eclano (AV)" MISURA 125.-Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: SOTTOMISURA 1."Gestione della risorsa idrica in agricoltura ad uso prevalentemente irriguo".

b) descrizione sommaria: Trattasi di lavori di realizzazione di un impianto irriguo a servizio di un'area irrigata/irrigabile la cui superficie assomma a 257,15 ettari, di cui 129,80 ricadenti in agro del Comune di Apice (BN) e 127,35 ricadenti in agro del Comune di Mirabella Eclano (AV), le cui opere consistono in:

- opere di derivazione - canale/accumulo ed opere complementari;
- n. 1 stazione di sollevamento e n. 1 impianto di pompaggio nelle reti irrigue ed opere complementari e connesse;
- condotta di connessione idraulica delle due stazioni avente uno sviluppo e relative opere per garantire il corretto funzionamento degli impianti stessi;
- rete principale in pressione in PEAD, connessa all'impianto di pompaggio, avente uno sviluppo di ml 11.902,96, di diametri variabili dal ϕ 500 mm al ϕ 160 mm;
- rete secondaria e terziaria costituita da condotte in PEAD (diametri vari, avente uno sviluppo di ml 18.857,35, di diametri variabili dal ϕ 200 mm al ϕ 90 mm;
- opere di alloggiamento di apparecchiature idrauliche per il corretto funzionamento delle reti, ;
- apparecchiature di distribuzione aziendale, n. 267 gruppi di consegna aziendali (idranti) con relative tessere elettroniche e altre tessere, apparecchiature e software per il corretto funzionamento della distribuzione dell'acqua a livello aziendale;
- opere di attraversamento di infrastrutture e rete idraulica naturale e/o artificiale;
- apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettroniche per il corretto funzionamento della condotta di connessione delle 2 centrali di sollevamento e delle reti irrigue ad essa connesse.

In sintesi i lavori a farsi consistono in :

1. Fornitura e posa in opera di n. 4 saracinesche a corpo piatto in ghisa sferoidale DN 630 PN 10;
2. Fornitura e posa in opera di n. 6 saracinesche a corpo piatto in ghisa sferoidale DN 500 PN 16;

3. Fornitura e posa in opera di n. 9 saracinesche a corpo piatto in ghisa sferoidale DN 400 PN 16;
4. Fornitura e posa in opera di n. 2 saracinesche a corpo piatto in ghisa sferoidale DN 350 PN 16;
5. Fornitura e posa in opera di n. 44 sfitti a doppio galleggiante a tripla funzione in ghisa sferoidale DN 50 PN 16;
6. Fornitura e posa in opera di n. 39 sfitti a doppio galleggiante a tripla funzione in ghisa sferoidale DN 80 PN 16;
7. Fornitura e posa in opera di n. 38 sfitti automatici a doppia funzione in ghisa sferoidale DN 50 PN 16;
8. Fornitura e posa in opera di n. 12 collari di presa DE 630;
9. Fornitura e posa in opera di n. 16 collari di presa DE 500;
10. Fornitura e posa in opera di n. 34 collari di presa DE 400;
11. Fornitura e posa in opera di n. 3 collari di presa DE 350;
12. Fornitura e posa in opera di n. 85,80 profili water stop;
13. Fornitura e posa in opera di kg 12.228,20 di pezzi speciali per tubazioni in acciaio;
14. Fornitura e posa in opera di n. 34 DN 100 contatori Wolmann;
15. Fornitura e posa in opera di n. 9 DN 150 contatori Wolmann;
16. Fornitura e posa in opera di n. 1 DN 200 contatori Wolmann;
17. Smaltimento di terre e roccia mc 2.593,86;
18. Smaltimento di rifiuti misti mc 2.011,84;
19. Smaltimento di miscele bituminose mc 150,37;
20. Fornitura e posa in opera di n. 3 raccordi di giunzione DN 500;
21. Fornitura e posa in opera di n. 9 collari di presa DN 150;
22. Fornitura e posa in opera di n. 80 collari di presa DN 100;
23. Fornitura e posa in opera di n. 2 raccordi a gomito elettrosaldabili DE 200;
24. Fornitura e posa in opera di n. 6 raccordi a gomito elettrosaldabili DE 160;
25. Fornitura e posa in opera di n. 12 raccordi a gomito elettrosaldabili DE 140;
26. Fornitura e posa in opera di n. 110 raccordi a gomito elettrosaldabili DE 110;
27. Fornitura e posa in opera di n. 115 raccordi a gomito elettrosaldabili DE 90;
28. Fornitura e posa in opera di n. 10 raccordi a Tee elettrosaldabili da DE 200 a DE 110;
29. Fornitura e posa in opera di n. 17 raccordi a Tee elettrosaldabili da DE 160 a DE 110;
30. Fornitura e posa in opera di n. 36 raccordi a Tee elettrosaldabili da DE 140 a DE 110;
31. Fornitura e posa in opera di n. 75 raccordi a Tee elettrosaldabili da DE 110;
32. Fornitura e posa in opera di n. 103 raccordi a Tee elettrosaldabili da DE 90;
33. Fornitura e posa in opera di n. 267 gruppi di consegna aziendali DN 80;
34. Fornitura e posa in opera di n. 2 interfaccia di programmazione;

35. Fornitura di n. 267 tessere elettroniche di prelievo per l'attivazione del gruppo di consegna;
36. Fornitura di n. 4 tessere elettroniche polivalenti per Ente gestore;
37. Fornitura di n. 1 software per gestione distribuzione irrigua;
38. Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale kg 12.865,00;
39. Trasporto a rifiuto di materiali provenienti da lavori di movimento terra con autocarri, mc 3,087,38;
40. Realizzazione di n. 1 sistema di rilevazione di torbidità, software di gestione e n. 2 impianti di disinfezione a UV, come da voce di elenco prezzi;
41. Carotaggio con carotatrice da 200 a 250 mm, cm 500;
42. Fornitura e posa in opera di n. 1 impianto di apparecchiature di consegna MT;
43. Fornitura e posa in opera di n. 1 trasformatore da 500 kVA;
44. Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico con interruttori lato BT da 500 kVA presso la stazione pompaggio SP2;
45. Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico ausiliario con interruttori lato BT da 500 kVA, presso la stazione pompaggio SP2;
46. Fornitura e posa in opera di n. 1 PLC per gestione automatica elettropompe;
47. Fornitura e posa in opera di n. 2 quadro di alimentazione di soccorso a due rami 24V con batterie;
48. Realizzazione di n. 1 sistema di collegamenti elettrici della stazione di pompaggio SP2, cavi MT/BT;
49. Realizzazione di n. 1 impianto di terra;
50. Realizzazione di n. 2 impianto di illuminazione FM emergenza interno della stazione di pompaggio SP2;
51. Realizzazione di n. 2 impianto di illuminazione esterna della stazione di pompaggio SP2;
52. Fornitura e posa in opera di n. 3 inverter da 132 kW per le elettropompe della stazione di pompaggio SP2;
53. Fornitura e posa in opera di n. 2 inverter da 45 kW per le elettropompe della stazione di pompaggio SP2;
54. Fornitura e posa in opera di n. 3 elettropompe da 100 l/s della stazione di pompaggio SP2 e motore da 132 kW;
55. Fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe da 40 l/s della stazione di pompaggio SP2 e motore da 45 kW;
56. Fornitura e posa in opera di n. 2 scaricatori di sovratensione della stazione di pompaggio SP2;
57. Fornitura e posa in opera di n. 4 misuratori di livello ad ultrasuoni con alimentatori a 24V;
58. Fornitura e posa in opera di n. 3 trasduttori di pressione 0-10 Atm;
59. Fornitura e posa in opera di n. 7 galleggianti a pera;
60. Fornitura e posa in opera di n. 1 misuratori di portata ad induzione magnetica DN 400 PN 16;

61. Fornitura e posa in opera di n. 1 misuratori di portata ad induzione magnetica DN 200 PN 16;
62. Fornitura e posa in opera di ml 1620 di cavo per trasmissione dati multipolare a 4 coppie;
63. Realizzazione di canalizzazione di impianto MT ml 1380 con tubazioni in materiale plastico conforme alle norme CEI 2346;
64. Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali n. 1 all'interno e all'esterno della stazione di pompaggio SP2;
65. Fornitura e posa in opera di n. 3 valvole di non ritorno ad ugello Venturi, DN 250 PN 16;
66. Fornitura e posa in opera di n. 2 valvole di non ritorno ad ugello Venturi, DN 200 PN 16;
67. Fornitura e posa in opera di n. 3 giunti di smontaggio e tre pezzi DN 250 PN 16;
68. Fornitura e posa in opera di n. 5 giunti di smontaggio e tre pezzi DN 200 PN 16;
69. Fornitura e posa in opera n. 3 Valvola a farfalla motorizzata DN250 PN 16;
70. Fornitura e posa in opera di n. 2 Valvole a farfalla motorizzate DN 200 PN 16;
71. Fornitura e posa in opera di n. 1 Valvole a farfalla motorizzate DN 400 PN 16;
72. Fornitura e posa in opera di n. 3 Valvole a farfalla DN 200 PN 16;
73. Fornitura e posa in opera di n. 1 giunti di smontaggio e tre pezzi DN 400 PN 16;
74. Fornitura e posa in opera di n. 2 sfatti automatici a doppio galleggiante DN 150;
75. Fornitura e posa in opera di n. 1 dispositivo contro il colpo d'ariete (cassa d'aria) per la stazione di pompaggio SP2;
76. Fornitura e posa in opera di n. 4 valvole anticipatrici del colpo d'ariete DN150;
77. Fornitura e posa in opera di n. 1 Carroponte da 3 tonnellate;
78. Realizzazione di n. 1 impianto di protezione catodica a corrente impressa da 16 A - 50V cc alimentata a 220 V per stazione di pompaggio SP2;
79. Fornitura e posa in opera di apparecchiature informatiche e software per il centro di controllo;
80. Fornitura e posa in opera di n. 1 paratoia piana con attuatore compatto con tenuta su 4 lati posta nella vasca di alimentazione pompe della stazione di sollevamento SP2;
81. Fornitura e posa in opera di n. 1 paratoia piana con attuatore compatto con tenuta su 3 lati nella sezione del canale S.2a;
82. Fornitura e posa in opera di n. 1 paratoia piana con attuatore compatto con tenuta su 3 lati nella sezione del canale S.2b;
83. Fornitura e posa in opera di n. 1 paratoia piana con attuatore compatto con tenuta su 3 lati nella sezione S-3.- 1° canale di scarico;

84. Fornitura e posa in opera di n. 1 paratoia piana con attuatore compatto con tenuta su 3 lati nella sezione S-3.- 2° canale di scarico;
85. Fornitura e posa in opera di apparecchiature di consegna e di protezione generale MT lato utente, stazione di pompaggio SP1;
86. Fornitura e posa in opera di n. 1 trasformatore da 100 KVA;
87. Fornitura e posa in opera di n. 1 modulo di ritasamento per la stazione di pompaggio SP1;
88. Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico con interruttori lato BT trasformatori da 100KVA per la stazione di pompaggio SP1;
89. Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico di potenza ed ausiliari presso la stazione di pompaggio SP1;
90. Fornitura e posa in opera di n. 1 PLC presso la stazione di pompaggio SP1;
91. Realizzazione di collegamenti elettrici cavi MT/BT compreso canaline, cablaggio, ecc. presso la stazione di pompaggio SP1;
92. Realizzazione di n. 1 impianto di terra presso la stazione di pompaggio SP1;
93. Fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe da 130,5 l/s della stazione di pompaggio SP1 e motore da 24 kW;
94. Fornitura e posa in opera di n. 2 valvole a sfera DN200 PN 16;
95. Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in acciaio posizionati all'interno ed all'esterno della stazione di pompaggio SP1;
96. Fornitura e posa in opera di n. 1 griglia fermadetri;
97. Fornitura e posa in opera di n. 1 sgrigliatore oleodinamico tipo a traliccio "API" o equivalente;
98. Fornitura e posa in opera di n. 1 nastro trasportatore curvo in acciaio inox larghezza 600 mm, lunghezza m 14,50, completo di quadro elettrico;
99. Fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico contenente una scheda di un mini telecontrollo;
100. Realizzazione di illuminazione esterna in prossimità dello sgrigliatore e nella zona di scarico con corpo illuminati di tipo stradale;
101. Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce sciolte, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo scavo, mc 46.702,74;
102. Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo scavo, mc 2.367,77;
103. Rintorro e/o riempimento di scavo eseguito con mezzi meccanici e materiali selezionati di idonea granulometria, mc 45.855,93;
104. Palo trivellato con sonda a rotazione, 600 mm di diametro, ml 320,00;
105. Palo trivellato con sonda a rotazione, 800 mm di diametro, ml 648,00;

106. C/s non strutturale a prestazione garantita di classe C12/15, mc 399,64;
107. C/s non strutturale a prestazione garantita di classe C20/25, mc 165,00;
108. C/s durabile a prestazione garantita di classe C25/30, Classe di esposizione XC1-XC2 mc 1.668,57;
109. C/s durabile a prestazione garantita di classe C25/30, Classe di esposizione XC1 mc 252,99;
110. Casseforme in fondazione, mq 6.722,76;
111. Casseforme in elevazione, mq 1.393,64;
112. Acciaio per c.a. in barre, kg 248.794,40;
113. Solai a struttura mista in c.a. e laterizio, altezza totale 21 cm, mq 140,00;
114. Solai a struttura mista in c.a. e laterizio, tralicciati, altezza totale 21 cm, mq 42,12;
115. Muratura di blocchi di tufo scelti e squadriati, spessore 25 cm, mq 461,13;
116. Compensato per paramento a faccia vista della muratura di blocchi di tufo scelti e squadriati, spessore 25 cm, mq 556,43;
117. Tramezzi di mattoni forati di laterizio, spessore 10 cm, mq 27,62;
118. Muratura monostato di tamponamento, senza funzione portante in zona sismica, di blocchi di calcestruzzo di argilla espansa, spessore 30 cm, mq 83,20;
119. Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetti in legno abete, castagno, larice o simile, per strutture composte (Capriate, catene, ecc.), mc 40,59;
120. Fornitura e posa in opera di piccola orditura di tetti in legno abete, castagno, larice o simile, per Morali, mc 9,36;
121. Fornitura e posa in opera di tavolato in legno abete, dello spessore massimo di 25 mm per manto di copertura, mq 248,80;
122. Manto di copertura di tetti spioventi, tegole e coppi in argilla di tipo antico, mq 338,22;
123. Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 o in PVC tipo pesante diametro 80 mm, ml 45,60;
124. Canali di gronda in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10, comunque lavorati e sagomati, ml 115,98;
125. Terminali di pluviali dell'altezza di ml 1,50 in tubi di rame curvi diametro 80 mm, ml 12,00;
126. Membrana impermeabile sp 4mm, mq 653,17;
127. Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica, eseguito all'interno, mq 216,48;
128. Pavimento in gomma mescola naturale e sintetica autoestinguente dello spessore 4 mm, mq 23,40;
129. Intonaco per interni, pronto premiscelato, mq 182,59;
130. Serrature speciali per infissi in alluminio, n. 9;
131. Porta interna in lamiera di acciaio, mq 21,21;

132. Infilso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre, fino a mq 2,50, mq 7,35;
133. Infilso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre, da mq 2,50 fino a mq 5,00, mq 22,33;
134. Profilati in acciaio e pilastri laminati a caldo, kg 3.447,17;
135. Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati in acciaio. Cancellate semplici e fisse, kg 10.478,66;
136. Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati in acciaio. Cancellate semplici apribili, kg 2.746,78;
137. Pannelli in lamiera di acciaio inox, satinato kg 966,88;
138. Recinzione costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, kg 8.183,50;
139. Cancelli pedonali in una o più ante costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, kg 1.320,00;
140. Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, per strutture pesanti, kg 5.112,23;
141. Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, per strutture leggere, kg 12.379,03;
142. Vetrate isolante composta da due lastre di vetro float incolore, 4+12+4 mm, mq 5,76;
143. Lastre trasparenti in polycarbonato spessore 8 mm, mq 24,00;
144. Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche acriliche, mq 182,59;
145. Fornitura e posa in opera di n. 267 valvole a sfera in acciaio con attacco filettato, di diametro $\frac{3}{4}$;
146. Formazione di rivestimento flessibile in materasso metallici a tasche rinverdito con rete metallica a doppia torsione, m 138,00;
147. Formazione di rivestimento flessibile in materasso metallici a tasche con geosintetici con rete metallica a doppia torsione, per mq di paramento, mq 327,50;
148. Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete DE 90 mm, m 1.380,00;
149. Cavo tripolare non propagante il incendio per MT RG7H1R, per tensione nominale 1220 kV, sezione del cavo 3x50 mmq, ml 1.380,00;
150. Taglio si superfici bituminose con idonea attrezzatura, profondità di taglio da 101 a 150 mm, ml 1.477,60;
151. Demolizione parziale o totale di fabbricati con strutture verticali in muratura, legno e ferro, da portare a discarica mcvpp 1.499,64;
152. Demolizione parziale o totale di fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, con cernita del materiale Murature in pietrame, mcvpp 158,66;
153. Trasporto fino a 10 km a rifiuto di materiali di demolizione, mc 1.668,69;
154. Revisione e restauro di paramento di muratura in pietra locale ad opera incerta, mq 732,74;

155. Realizzazione di una condotta in acciaio saldato con giunto a bicipite e rivestito esternamente con polietilene estruso del diametro ϕ 350 avente uno sviluppo di ml. 907,76;
156. Realizzazione di una condotta in PEAD PN10 del diametro ϕ 90 avente uno sviluppo di ml. 10486,29;
157. Realizzazione di una condotta in PEAD PN10 del diametro ϕ 110 avente uno sviluppo di ml. 6024,65;
158. Realizzazione di una condotta in PEAD PN10 del diametro ϕ 140 avente uno sviluppo di ml. 1505,08;
159. Realizzazione di una condotta in PEAD PN10 del diametro ϕ 160 avente uno sviluppo di ml. 1542,40;
160. Realizzazione di una condotta in PEAD PN10 del diametro ϕ 180 avente uno sviluppo di ml. 460,30;
161. Realizzazione di una condotta in PEAD PN10 del diametro ϕ 200 avente uno sviluppo di ml. 648,22;
162. Realizzazione di una condotta in PEAD PN10 del diametro ϕ 250 avente uno sviluppo di ml. 549,89;
163. Realizzazione di una condotta in PEAD PN10 del diametro ϕ 400 avente uno sviluppo di ml. 5755,17;
164. Realizzazione di una condotta in PEAD PN10 del diametro ϕ 500 avente uno sviluppo di ml. 2879,53;
165. Realizzazione di una condotta in PEAD PN10 del diametro ϕ 630 di ml. 1351,44;
166. Fornitura e posa in opera di n. 121 saracinesche a corpo ovale in ghisa sferoidale DN 50 PN10 /PN 16;
167. Fornitura e posa in opera di n. 267 saracinesche a corpo ovale in ghisa sferoidale DN 80 PN10 /PN 16;
168. Fornitura e posa in opera di n. 34 saracinesche a corpo ovale in ghisa sferoidale DN 100 PN10 /PN 16;
169. Fornitura e posa in opera di n. 9 saracinesche a corpo ovale in ghisa sferoidale DN 150 PN10 /PN 16;
170. Fornitura e posa in opera di n. 1 saracinesche a corpo ovale in ghisa sferoidale DN 200 PN10 /PN 16;
171. Fornitura e posa in opera di n. 39 saracinesche a corpo piatto in ghisa sferoidale DN 200 PN 16;
174. Fornitura e posa in opera di n. 3 saracinesche a corpo piatto in ghisa sferoidale DN 300 PN 16;
175. Fornitura e posa in opera di n. 2 saracinesche a corpo piatto in ghisa sferoidale DN 150 PN 16;
176. Realizzazione di una condotta in PEAD per fognatura del diametro DE 140 avente uno sviluppo di ml. 10,00;
177. Realizzazione di una condotta corrugata in PP del diametro DE 315 avente uno sviluppo di ml. 59,90;
178. Realizzazione di una condotta corrugata in PP del diametro DE 400 avente uno sviluppo di ml. 54,90;

179. Realizzazione di una condotta corrugata in PP del diametro DE 630 avente uno sviluppo di ml. 88,80;
180. Realizzazione di una condotta corrugata in PP del diametro DE 1000 avente uno sviluppo di ml. 55,80;
181. Rinfianco di tubazioni o pozzetti con sabbia o sabbietta, mc 9.828,04;
182. Pozzetto di raccordo pedonale in c.a.v., 70x70x70 cm, n. 29;
183. Pozzetto di raccordo pedonale in c.a.v., 100x100x100 cm, n. 77;
184. Pozzetto di raccordo pedonale in c.a.v., 120x120x120 cm, n. 1;
185. Coperchio per pozzetto di raccordo pedonale in c.a.v., 70x70x70 cm, n. 29;
186. Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante carrabile, diametro 150 cm, h=0,50 m, n.1;
187. Coperchio per pozzetto di tipo carrabile in c.a.v., 130x130 cm, n. 1;
188. Soletta per l'alloggio di chiusini in ghisa in c.a.v., 130x130 cm, n. 77;
189. Anello di prolunga per pozzetto di tipo carrabile 70x70x75, n. 540;
190. Anello di prolunga per pozzetto di tipo carrabile 100x100x100, n. 77;
191. Anello di prolunga per pozzetto di tipo carrabile 120x120x75, n. 77;
192. Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito con mezzi meccanici, mc 150,37;
193. Demolizione di fondazione stradale eseguito con mezzi meccanici, mc 461,74;
194. Espurgo di materiali di qualsiasi natura escluso le materie putride, mc 274,40;
195. Formazione di rilevato con materiali provenienti dagli scavi materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, mc 654,00;
196. Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante sp. 5 cm, mc 2.804,05;
197. Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, mc 1.860,00;
198. Materiale anticapillare di idonea granulometria, mc 372,00;
199. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, mc 2.081,62;
200. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder), mq/cm 9.781,99;
201. Pianta con zolla h fino ad 1m, Laurus nobilis, n. 245;
202. Staccionata a croce di Sant'Andrea con pali di castagno decorativi, fino a 100 m, 74,80mq;
203. Staccionata a croce di Sant'Andrea con pali di castagno decorativi, oltre i 100 m, 357,50 mq;
204. Rimozione di apparati radicali, mq 2.450,00;

205. Abbattimento di alberi adulti con rimozione di ceppi, fino a 10 m di altezza, N. 50;
206. Fornitura e posa in opera di gabbioni a rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 gabbioni di altezza 1 m, 556,00 mc,
207. Oneri di sicurezza derivanti da stima analitica dei costi espressamente previsti nel PSC, 100%.

Ovviamente le opere si intendono complete in opera e i materiali, le apparecchiature, gli elementi prefabbricati e quant'altro innanzi dettagliatamente elencato si intendono forniti e posti in opera e realizzati a perfetta regola d'arte. Pertanto, per la consistenza delle singole categorie di lavorazioni di ogni opera prevista nell'appalto si rinvia agli elaborati tecnici del progetto esecutivo.

c) ubicazione: - Comuni di Apice (BN) e Mirabella (AV);

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, con particolare riguardo ai particolari costruttivi esecutivi de quo e con riferimento alle relazioni tecniche e specialistiche, di calcolo e alla relazione geologica, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.ei. e dell'articolo 64, comma 4 del presente Capitolato, occorrerà ottenere il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento in questione tramite l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) il cui Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: **CUP: B93H10000250009**

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

			Importi in euro
		A corpo	
a.1	Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza soggetti a ribasso d'asta	6.430.198,26	
a.2	Oneri per attuazione piani di sicurezza speciali e diretti non soggetti a ribasso d'asta	154.790,60	
A	IMPORTO TOTALE dei lavori compreso oneri della sicurezza speciali e diretti	6.584.988,86	

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el. L'importo contrattuale dei lavori a corpo, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori o sulla qualità della prestazione.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni progettuali ritenute opportune dalla **Stazione Appaltante** ovvero da Enti e/o da Organi Superiori e che le vengano ordinate per iscritto con apposito ordine della Direzione dei Lavori, che riporti gli estremi dell'atto di approvazione da parte della **Stazione Appaltante** in conformità delle norme di Legge e di Regolamento vigente in materia di Contratti Pubblici. Eventuali aumenti di lavori conseguenti a varianti progettuali disposte dalla **Stazione Appaltante**, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, saranno valutati applicando le norme del Regolamento approvato con DPR n. 207/2010 e s.m.el. ed in particolare l'art. 163 per la determinazione dei prezzi relativi a categorie di lavoro non previste contrattualmente, ed il relativo corrispettivo sarà stabilito anch'esso a corpo ovvero a misura coerentemente con le norme vigenti per i contratti pubblici.
3. E' fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni al progetto delle opere appaltate senza averne ottenuto la preventiva approvazione scritta dalla Direzione dei Lavori. La **Stazione Appaltante** avrà diritto a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questi avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
 - a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.1, per l'importo netto determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), in seguito all'offerta dell'Appaltatore e con contabilizzazione a corpo;
 - b) agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, rigo a.2,

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a) importo per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1, quale risulterà dall'offerta formulata dall'Aggiudicatario in sede di gara;
 - b) importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2, alle condizioni di cui al comma 3. Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Digs n. 163/2006 e s.m.el. e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Digs n. 81/2008 e s.m.el..

per l'importo determinato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.e.i. i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG6» - «ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE», classifica V. «OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE», classifica III.
2. La categoria prevalente di cui al comma 1 è la OG6» - «ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE».
3. La categoria OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI, classifica III, è scorponabile subappaltabile o affidabile in cottimo, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.e.i..

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, importi e percentuali ai fini contabili

Trattandosi di appalto il cui corrispettivo è previsto «a corpo», le categorie di lavorazioni omogenee, i relativi importi e le corrispondenti aliquote percentuali riferite all'ammontare complessivo dell'intervento di cui al presente articolo dedotte dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo conformemente all' 43, comma 6 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.e.i., sono riportate nella seguente tabella n.1

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite nella seguente **tabella n. 1**, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita:

TABELLA N. 1: Importi e rispettive aliquote percentuali per ciascun gruppo di categorie di lavoro omogenee, predisposta ai sensi dell'art 43, comma 6, del DPR n. 207/2010 e s.m.e.i.			
n.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie) di lavorazioni omogenee	€.	%
		Importi	PERCENTUALI
1	Demolizioni	114.794,88	1,74
2	Scavi	332.795,95	5,05

3	Rinterri	515.688,01	7,83
4	Conglomerati bituminosi	55.698,16	0,85
5	Movimenti di materia e oneri di discarica	82.671,25	1,26
6	Tubazioni	1.484.593,02	22,55
7	Apparecchiature idrauliche	1.235.725,32	18,77
8	Apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici	692.890,48	10,52
9	Impianti: telecontrollo, controllo e disinfezione delle acque	292.568,67	4,44
10	Calcestruzzi, casseri ed acciaio per armature	984.907,39	14,96
11	Manufatti, opere in ferro ed opere varie	711.687,23	10,81
13	costi della sicurezza speciali	80.968,50	1,23
TOTALE LAVORI A CORPO		6.584.988,86	100,00

N.B.: La TABELLA N. 1 qui sopra riportata viene allegata allo schema di contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come quelle delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 così come modificato ed in parte abrogato dal DPR n. 207/2010 e s.m.el. per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto comprese le tabelle allegare allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo ed i Disciplinari Tecnici correlati;

c) gli elaborati grafici progettuali e e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione geologica, elencati nell'allegato: «ELENCO DEGLI ELABORATI», compresi gli eventuali elaborati prodotti dall'Appaltatore in sede di gara d'appalto a corredo della propria offerta ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) i piani di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC e il Piano Operativo di Sicurezza -POS) previsti dall'articolo 131 del Digs n. 163/2006 e s.m.el. e dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 -

e) il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 40 del DPR n. 207/2010 e s.m.el.;

f) le polizze di garanzia (cauzione definitiva e polizza tutti i rischi che assicura la Stazione Appaltante anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori) prestate

dall'Appaltatore, specificatamente indicate in premessa e che qui si richiamano;
g) la lista delle categorie di lavoro e forniture, predisposta dalla Stazione Appaltante, ma derivante dall'offerta economica fatta in sede di gara dall'Appaltatore che verrà, invece, allegata materialmente al contratto per formarne forma parte integrante e sostanziale.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a. il Codice dei contratti approvato con Digs n. 163/2006 e s.m.ei;
- b. la L.R. CAMPANIA n. 3/2007 e s.m.ei;
- c. il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei, per quanto applicabile;
- d. Regolamento n. 7/2010 approvato con DPGR Campania n. 58/2010, per quanto applicabile;
- e. il protocollo di legalità di cui alla D.G.R. Campania n. 1601 del 07.09.2007;
- f. il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
- g. la legge n. 136/2010 e successiva n. 217/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- h. il dgs n. 104/2010 concernente "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" ed in particolare quelle riportate negli articoli dal 119 al 125 - Titolo V dell'allegato 1, per la parte che afferisce ai contratti pubblici regolati dal Digs n. 163/2006 e s.m.ei, di approvazione del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- i. il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.ei, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione", così come modificato ed integrato dal DPR n. 499/1997;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione dei pesi in % delle singole categorie omogenee di lavorazioni ovvero, ove applicabili, delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
- d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla «lista» di cui all'articolo 119 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei, predisposta dalla Stazione Appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica qualitativa

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche:
 - degli allegati allo stesso contratto d'appalto;
 - delle leggi nazionali e regionali della Campania, dei regolamenti Comunitari, Nazionali e Regionali e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici. (La dichiarazione dell'Appaltatore vale anche con riferimento alle norme non espressamente richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Contratto ed in altri documenti correlati), nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, ivi comprese quelle regionali della Campania tra cui in particolare quelle di cui:
 - degli artt. 51, 52 e 53 della L.R. CAMPANIA n. 3/2007, le cui clausole sono contenute nel **MODELLO "B6"**, allegato alla D.G.R. Campania n. 464 del 25.03.2010 "Art. 19 della legge regionale 27.02.2007 n. 3 " Approvazione schemi di bandi tipo, lettere d'invito e dichiarazione";
 - dell'art 19 del Regolamento n. 7/2010 approvato con DPGR Campania n. 58/2010, di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", le cui clausole relative alla valutazione dell'impatto criminale, sono contenute nel **Modello "D"**, allegato alla D.G.R. Campania n. 464 del 25.03.2010 "Art. 19 della legge regionale 27.02.2007 n. 3 " Approvazione schemi di bandi tipo, lettere d'invito e modelli di dichiarazione";
 - del regolamento (CE) del Consiglio n.1290 del 21.06.2005, n. 1698 del 20.09.2005, n.1974 del 15.12.2006, n. 73/2009 del 19.01.2009 e s.m.e.l.;
 - del D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.1205 del 20.03.2008 e s.m.e.l.;
 - della Decisione della Commissione Europea c(2010) 1261 del 02.03.2010 di modifica della Decisione Europea C(2007) 5712 del 20.11.2007, recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale, recepita dalla Regione Campania con D.G.R. n. 283 del 19.03.2010;
 - della Legge n. 96 del 04.06.2010;
 - le disposizioni Generali per l'attuazione dei bandi di misura del PSR Campania 2007-2013;
 - delle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale ed interventi analoghi redatte dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
 - del Regolamento (UE) n. 65 della Commissione del 27.01.2011 e n. 679/2011 della Commissione del 14.07.2011;
 - del Bando diramato dalla Regione Campania di attuazione della Misura 125 - Sottomisura 1.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.e.l., l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna:

o che l'offerta, da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà accompagnata, oltre che da tutta la documentazione amministrativa e tecnica in funzione del sistema di gara prescelto, dalla dichiarazione con la quale attesta: di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori; di avere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso; di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta tecnica-economica ed il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; che in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo del Digs n. 163/2006 e s.m.ei. se il responsabile del procedimento e lo stesso esecutore/Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso Digs n. 163/2006 e s.m.ei.;

Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'Appaltatore mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.
3. Qualora l'esecutore sia un imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia in caso di fallimento dell'Appaltatore mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di

- quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el. e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 e s.m.el.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.el.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei. e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.D.P. accetta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 del presente CSA, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2 del presente articolo, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **272 (duecentosettantadue)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art 159 comma 11 del DPR n. 207/2010 e s.m.el.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali per i lavoratori dipendenti dell'Appaltatore Appaltatrice, nonché del periodo di avverse condizioni meteorologiche (pioggia e/o neve) in funzione della zona climatica in cui si eseguono i lavori.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare specifiche temporizzazioni o più turnazioni giornaliere e/o settimanali, con prolungamenti anche nei giorni prefestivi e festivi in funzione delle scadenze inderogabili nonché modalità operative per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.D.P., questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.D.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.D.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.D.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el..

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art 159 comma 1 del DPR n. 207/2010 e s.m.ei., qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore ordina la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.D.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.D.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.D.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.D.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.D.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.D.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo

totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui al successivo articolo 19 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.D.P.

1. Il R.D.P. ai sensi dell'art 159 comma 2 del DPR n. 207/2010 e s.m.ei., può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del DPR n. 207/2010 e s.m.ei. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici, l'ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.D.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.D.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal precedente articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. La richiesta dei maggiori oneri vanno richiesti iscrivendoli nel registro di contabilità nei modi, nelle forme e nei termini dell'art. 190 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei. e s.m.ei.;

5. l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'Autorità, ai sensi dell'art 159 comma 9 del DPR n. 207/2010 e s.m.ei..

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., nel caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo, da parte dell'Appaltatore:
- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) nella ripresa dei lavori susseguente ad una sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e) nella presentazione del "Programma Operativo di Sicurezza", di cui al successivo art. 45 del presente Capitolato Speciale d'Appalto o di eventuali modifiche al "Programma Operativo" richieste dalla Stazione Appaltante, come previsto all'articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - f) nella presentazione del programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.e.i. e s.m.e.i.
 - g) nella presentazione dei documenti che sono prescritti in base al contratto e/o in base al presente Capitolato, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: documentazione riguardante la qualità e provenienza dei materiali delle apparecchiature, dei componenti, i dispositivi di protezione individuale dei lavoratori, i certificati di prove di laboratorio ed in cantiere; la documentazione tecnica relativa all'"as built"; la documentazione amministrativa per il controllo della regolarità contributiva e previdenziale; la documentazione amministrativa relativa agli obblighi a carico dell'Appaltatore prescritti dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e di igiene sui luoghi di lavoro; quant'altro prescritto dal contratto, dal presente Capitolato, dal Disciplinare Tecnico e dagli elaborati progettuali che venga richiesto dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei lavori o da altre figure previste dalle leggi in materia e che sia a posto a carico dell'Appaltatore; ecc.)
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni del PSC/POS, per ogni infrazione rilevata e contestata dal responsabile della sicurezza in fase di esecuzione sarà applicata una penale pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), ferme restando le penali che potranno essere applicate dagli Organi di controllo in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Tutte le penali previste nel contratto per ritardo adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore sono distinte e cumulabili fino ad una concorrenza massima pari al **10% dell'importo contrattuale**. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà della Stazione Appaltante di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla stessa Stazione Appaltante, che, comunque, non può esorbitare l'importo del Contratto.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Detto programma esecutivo dovrà essere predisposto qualora l'Appaltatore ritenga di aggiornare il cronoprogramma allegato all'offerta economica quantificativa riguardante il criterio "tempo".

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81/2008 e s.m.i.; in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e posto a corredo del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo

esecutivo risultante dal cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.D.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o programma operativo predisposto e presentato in sede di offerta o di aggiornamento prima dell'inizio dei lavori o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui al precedente articolo 15, di sospensione dei lavori di cui al precedente articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui al precedente articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 21 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Dlg n. 163/2006 e s.m.ei.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore e dopo aver esposto le formalità ai sensi dell'articolo 136 del Dlg n. 163/2006 e s.m.ei.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al cronoprogramma o programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. Essendo il corrispettivo del contratto stabilito "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.e.i., determinato con il criterio dettato dal precedente art. 2 comma 2, la contabilizzazione verrà effettuata tenendo conto degli importi e delle rispettive aliquote percentuali per ciascun gruppo di categorie di lavoro omogenee, riportate nella TABELLA N. 1 di cui al precedente art. 5, predisposta ai sensi dell'art 43 comma 6 del DPR n. 207/2010 e s.m.e.i., seguendo le norme generali dell'art. 184 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.e.i.,

1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, che è stata eseguita, voce disaggregata rilevabile dalla precedente tabella n. 1 che farà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

- II. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

- III. Le progressive quote percentuali delle voci relative alle varie categorie di lavorazioni disaggregate eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei lavori, il quale può controllare l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, ancorchè tale computo peraltro non faccia parte della documentazione contrattuale.

2. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, valutati negli atti progettuali e nel bando di gara separatamente dall'importo dei lavori, sono anch'essi stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, e saranno contabilizzati secondo le percentuali stabilite nella tabella 1 di cui al precedente art. 5, intendendosi come eseguita e liquidabile, in sede di ciascuno stato di avanzamento dei lavori e di liquidazione dello stato finale, la quota parte proporzionale a quanto eseguito, sia per gli oneri intrinseci o diretti che per quelli estrinseci o speciali.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le

- 1) Qualora dovesse appalesarsi in corso di esecuzione dei lavori la necessità di contabilizzare lavori non previsti nel contratto di appalto a corpo, ed il corrispettivo non fosse possibile stabilirlo a corpo con le modalità fissate nel precedente art. 22, si procederà alla loro valutazione "a misura" si seguiranno le norme generali dell'art. 183 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.el. e le norme specificatamente indicate nel presente articolo.
- 2) La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate mediante la rilevazione delle dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misu-

Art. 23. Lavori a misura

7. Analogamente si procede per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, valutati negli atti di perizia separatamente dall'importo dei lavori supplementari, sono anch'essi stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al precedente comma 4, e saranno contabilizzati secondo le percentuali stabilite nella tabella 1 di cui al precedente art. 5, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito, sia per gli oneri intrinseci o diretti che per quelli estrinseci o speciali.
6. La contabilizzazione dei lavori supplementari, eventualmente valutati a corpo, è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, predisponendo in analogia a quanto fatto per i lavori del contratto principale una tabella degli importi e delle percentuali, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile stabilite "a corpo".
4. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dei successivi articoli 38 o 39, e per tali variazioni la direzione lavori, proposte al R.U.P., nel rispetto dell'art. 132 del Codice e dell'art. 161 del DPR n. 207/2010 e s.m.el. e con l'assenso dell'Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere stabilite "a corpo".
3. Nel caso di cui al comma 4, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco/lista, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi del successivo articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità di detti lavori.
2. La contabilizzazione dei lavori supplementari, eventualmente valutati a corpo, è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, predisponendo in analogia a quanto fatto per i lavori del contratto principale una tabella degli importi e delle percentuali, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
- 1) Qualora dovesse appalesarsi in corso di esecuzione dei lavori la necessità di contabilizzare lavori non previsti nel contratto di appalto a corpo, ed il corrispettivo non fosse possibile stabilirlo a corpo con le modalità fissate nel precedente art. 22, si procederà alla loro valutazione "a misura" si seguiranno le norme generali dell'art. 183 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.el. e le norme specificatamente indicate nel presente articolo.
- 2) La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate mediante la rilevazione delle dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misu-

- 3) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto/perizia se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
- 4) Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
- 5) La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall'elenco dei nuovi prezzi unitari su cui poi va applicato il ribasso d'asta praticato dall'Appaltatore in sede di gara, ancorchè riferito all'importo a corpo a base di gara.
- 6) Gli oneri per la sicurezza sono valutati in analogia a quelli posti a base di gara, con le quantità di perizia, senza l'applicazione di alcun ribasso.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, desunti dalle Tabelle ufficiali dei prezzi pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e Molise, rilevati dalla "Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei trasporti e dei noli istituita con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 505 del 28.01.1977", incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, vigente alla data della gara d'appalto.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento).
3. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in analogia a quelli posti a base di gara, con le quantità di perizia, senza l'applicazione di alcun ribasso.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Ai sensi dell'articolo 180, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se

forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui al successivo articolo 27 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d'opera, con le modalità stabilite al precedente art. 22 del presente Capitolato Speciale. Qualora l'Appaltatore non approvvigioni a piè d'opera i materiali e/o le apparecchiature e/o i componenti di impianti per sua scelta, comodità e/o sicurezza, ovvero ancora per facilità esercitata e/o esercitabile ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, di non accettare la fornitura a piè d'opera dei materiali delle apparecchiature e/o dei componenti di impianti innanzi riportati come esempio, l'Appaltatore è obbligato a rilasciare alla Stazione Appaltante polizza fidejussoria bancaria di importo pari a quello previsto per contratto per le relative categorie di forniture.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui al successivo articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisi a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. Nessun onere sarà riconosciuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore qualora quest'ultimo decidesse di affittare immobili per la custodia ed il ricovero ovvero per la guardia con guardie giurate, fissa o saltuaria, ovvero con personale proprio dell'Appaltatore, ovvero per qualsiasi altro onere sostenuto (esempio: trasporto, carico, scarico, opere provvisoriale, ecc.)

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

Al sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 140, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., è dovuta l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 26-ter della LEGGE n. 98/2013, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, valutati ovvero contabilizzati ai sensi dei precedenti articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 600.000,00 (Euro seicentomila).
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura, senza indugio alcuno e quindi non oltre il termine innanzi indicato, inoltra lo stato di avanzamento al RUP. In sostanza questo equivale a dire che se lo stato di avanzamento dei lavori dovesse essere emesso il 30° giorno, nello stesso giorno deve essere trasmesso al RUP al fine di evitare che detto ritardo comporti ritardi nell'emissione del mandato di pagamento e di conseguenza comportare interessi per ritardato pagamento a favore dell'Appaltatore;

b) il R.D.P. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla data di trasmissione da parte di Direttore dei lavori dello Stato di avanzamento dei lavori che comunque deve avvenire entro il termine di cui alla precedente lettera a), emette, nel rispetto dell' art. 143 comma 1 del DPR n. 207/2010 e s.m.ei, il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., certificato che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Il certificato di pagamento è inviato alla Stazione Appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento, senza indugio alcuno e quindi non oltre il

termini innanzi indicato. In sostanza questo equivale a dire che se il certificato dovesse essere emesso il 45° giorno nello stesso giorno deve essere trasmesso alla Stazione Appaltante al fine di evitare ritardi nell'emissione del mandato di pagamento che potrebbero comportare interessi per ritardo pagamento a favore dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, secondo l'ordinamento statutario e regolamenti interni della Stazione Appaltante e ove non diversamente disposto ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del successivo articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

7. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d);
- b) alla trasmissione delle fatture quietanziate del subAppaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente, nel caso che l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto o di cottimo regolarmente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso, nei limiti del D.L. n. 16/2012,

convertito con legge n. 44/2012 e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subAppaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificata ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

c) qualora la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subAppaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.D.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui al successivo articolo 52, comma 3.

10. I pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo sono sempre tassativamente subordinati alla effettiva disponibilità dei fondi erogati al Consorzio dalla Regione Campania sul conto dedicato **accesso presso la Banca della Campania S.p.A., filiale di Grottaferrata**, ovvero presso altro Istituto di Credito che dovesse subentrare alla stessa Banca della Campania per qualsiasi motivo, e

- intermediario finanziario autorizzato o con polizza fidejussoria rilasciata da
- (c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un'esecuzione;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare interesse applicato al periodo di due anni;
- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 2000, n. 267.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, nulla collaudo provvisorio con esito positivo previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo.
- transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità conto finale. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.D.P. formula in ogni caso una relazione al conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande dell'art. 201 del DPR n. 207/2010 e s.m.ei.; se l'Appaltatore non firma la accertata ricezione dell'avvenuta consegna di detto atto contabile, a norma del R.D.P., entro il termine perentorio di **30 (giorni)** giorni dalla data di 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta comma 3 e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
- ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva dalla sottoscrizione, con il conto finale è accertato e proposto l'importo della 2 dello stesso art. 200, senza indugio alcuno e comunque entro 2 giorni sottoscrive e lo trasmette al R.D.P., unitamente alla relazione di cui al comma ultimazione, accertata con apposito verbale; il Direttore dei lavori lo redatto dal Direttore di lavori entro **60 (sessanta)** giorni dalla data della loro 1. Il conto finale dei lavori, di cui all'art. 200 del DPR n. 207/2010 e s.m.ei., è

Art. 28. Pagamenti a saldo

saranno effettuati attraverso mandati di pagamento con prelievo delle somme relative dal predetto conto corrente dedicato e pertanto dal momento della trasmissione dei mandati al Tesoriere nessun addebito né richiesta di interessi potrà essere richiesto al Consorzio per ritardi e/o disguidi bancari, sempreché la trasmissione dei mandati al Tesoriere avvenga entro i termini dell'art. 143 del DPR n. 2007/2010 e s.m.ei..

- impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonchè improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonchè le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 27, commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Ai sensi dell'art. 143 comma 1, 1° periodo, del DPR n. 207/2010 e s.m.el., non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi del precedente articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'art. 143 comma 1, 2° periodo, del DPR n. 207/2010 e s.m.el., non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
4. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 144 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
- a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
- a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
- a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le

condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.D.P. in ogni altro caso;

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Fermo restando quanto sancito dal precedente art. 25 e dalle norme in esso richiamate, non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.D.P.

3. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell'art 117 del Dlgs n. 163/2006 e s.m.ei. e cioè che in ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario (Appaltatore) tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
 - b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggravi ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i..
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., l'esecutore del contratto (Appaltatore) è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria - rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell'art 124 del DPR n. 124/2010 e s.m.ei.. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del codice.

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fidejussoria è temporaneamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'Appaltatore mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione Appaltante, che aggrava l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63,

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora L'Appaltatore, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntive di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.
6. In caso di avallimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avallimento. L'Appaltatore ausiliario deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei..

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi del precedente articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei..
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei, la garanzia assicurativa è prestata dall'Appaltatore mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei. e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45.

8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ammettere le varianti di cui all'art. 76 del Dlg n. 163/2006 e s.m.el. e delle correlate e/o corrispondenti norme della L.R. Campania n. 3/2007.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario, ai sensi dell'art 132 del Dlg n. 163/2006 e s.m.el.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Trova applicazione il precedente articolo 38, commi 7 e 8.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni al progetto posto a base di gara e quindi al contratto di appalto che comportino l'esecuzione di una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi dell'art 163 del DPR n. 207/2006 e s.m.el. mediante apposito verbale di concordamento, e con i criteri richiamati nel precedente art 22, commi 4 e 5.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998 e s.m.ei., oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d. i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - i. il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - ii. la classe dimensionale dell'Appaltatore in termini di addetti;
 - iii. per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - iv. per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - v. per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'Appaltatore occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi

- f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
- b. del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- c. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
- d. il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a. dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c. dalla consorzata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'Appaltatore mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'Appaltatore, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dall'atto di mandato;
- e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'Appaltatore individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l'Appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'Appaltatore, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi

legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI,

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in

contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza; anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva del rappresentante per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievo da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore eseguirà e obbligherà a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'Appaltatore mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 118 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - i. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subAppaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - ii. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Appaltatore alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - i. la documentazione attestante che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - ii. una o più dichiarazioni del subAppaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della causa di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
 - iii. le informazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relative al

- subAppaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
- d) che non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'Appaltatore subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a. ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subAppaltatore siano stati affidati parte degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

- sussistano i requisiti di cui sopra.
- negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di 8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano somministrazione di lavoro.
- sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto (da allegare in copia);
- a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco con la quale dichiara:
- effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposta comunicazione manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di 7. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata lavori.
- subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i 6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore scorporabili.
- riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori temporanei di imprese e alle società anche consorzi, quando le imprese 5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti speciale.
- con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza II. copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo organismi partecipi previsti dalla contrattazione collettiva;
- contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli conclusione dei lavori in subappalto, copia del versamenti altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, subappalto;
- d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

2. Il direttore dei lavori e il R.D.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.D.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subAppaltatore, comunque effettuati, oppure all'Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione Appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC

- precedente;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 70 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) alle limitazioni di cui all'articolo 57, commi 2 e 3.
3. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subAppaltatore.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.D.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.D.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P.,

- esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Ariano Irpino ovvero quello competente per territorio ove ricade la sede del Consorzio ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori o di cottimisti regolarmente autorizzati dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del Digs n. 163/2006 e s.m.ei. e nei modi e forme del precedente art. 47, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subAppaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100

ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei., fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 28, comma 1, lettera d), 47, comma 8, lettera a), 29, comma 8, 41, comma 1, lettera d), 47, comma 2, lettera c), numero 3), e 49, comma 2, lettera a), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 27, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione Appaltante acquisisce il DURC relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 1 e 6 del Digs n. 159/2011 ed i cui effetti sono quelli stabiliti dall'art. 67 dello stesso Digs, nonché delle altre norme vigenti in materia antimafia di cui alle leggi n. 646/1982 e n. 55/1990; del Digs n. 490/1994; del DPR n. 252/1998, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

- parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.D.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione del successivo articolo 65, comma 5, del presente Capitolo speciale;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- m)ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
- a. perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- b. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c. decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informativo.
3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - I. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - II. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - III. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, di ogni eventuale interesse per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal precedente articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposto verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolo speciale.
5. Il conto finale da predisporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 200 del DPR n. 207/2010 e s.m.el. sarà redatto a cura del Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori a norma del precedente art. 28.

Art. 55. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il collaudo deve iniziare entro 30 giorni ed essere ultimato 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è emesso dal Collaudatore o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare

- esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o nel Contratto.

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.D.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

A. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el. e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che qui di seguito esplicitamente si indicano:

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

2. Formazione del cantiere mediano:

- installazione degli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto;
- l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e di quanto altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;
- la recinzione del cantiere con sistema idoneo a impedire il facile accesso di estranei nell'area del cantiere e quella che sarà necessaria l'adeguata illuminazione del cantiere e anche diurni;
- la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisoria;
- la sistemazione delle strade del cantiere e di accesso al cantiere stesso in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o che comunque siano autorizzate ad accedervi.

- la predisposizione attraverso gli scavi e gli sterri, ed ogni altro luogo ove necessario, di ponticelli, andatoi e scalette (di sufficiente comodità ed assoluta sicurezza) necessari per conservare la continuità della circolazione in cantiere e nelle proprietà private di accesso al cantiere stesso;
- la predisposizione di cassette di medicazione contenente i farmaci e la strumentazione più comune per consentire di portare il primo soccorso e l'assistenza più urgente ad eventuali feriti o infortunati;
- installazione dei cartelli di cantiere nei modi e forme di legge e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel successivo art. 62 del presente Capitolato Speciale d'appalto;

3. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida

- esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido stecco, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiottimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere incorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- 4. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto ivi compreso il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dalla Stazione Appaltante ed ai visitatori da essa autorizzati, durante i sopralluoghi e le visite ai cantieri.**
- 5. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, Laboratori od Enti autorizzati, nonché nei laboratori mobili e/o di cantiere, compresa ogni spesa inerente e conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e la accettazione dei materiali stessi circa il modo di eseguire i lavori e le prestazioni offerte dalle soluzioni tecniche. In particolare saranno confezionati i campioni ed eseguite su di essi prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante a norma delle vigenti norme di legge e tecniche ed in particolare delle NTC approvate con D.M. 11.01.2008, nonché le prove sulle tubazioni a norma del D.M. L.L.P.P. 12.12.1985 ed in particolare le prove di tenuta per le tubazioni, i giunti ed i pezzi speciali; i campioni saranno conservati fino al collaudo definitivo, in appositi locali o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.**
- 6. l'esecuzione presso gli stabilimenti di produzione di prove su esemplari reali di tubazioni o altri materiali riguardanti il lotto di fornitura, con relativa dichiarazione di conformità degli elementi forniti a quelli testati in stabilimento, con ogni onere a carico dell'Appaltatore ivi comprese le spese di trasferta del Direttore dei Lavori o del personale ausiliario a tal uopo delegato.**
- 7. la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi disciplinari tecnici;**
- 8. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;**
- 9. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause**

10. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

11. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

12. l'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; relativamente ai prodotti, dovranno essere forniti campioni, schede riferite ad eventuali controlli e manutenzioni da eseguire nel tempo e certificati relativi a prove di qualità eseguite secondo le norme citate nei Capitolati o Disciplinari Tecnici tenendo presente che deve essere documentata la conformità del campione presentato alla Direzione dei Lavori al prodotto sottoposto a prova di laboratorio. In caso di mancata accettazione di materiali da parte della Direzione dei Lavori sarà cura dell'impresa ottenere l'accettazione di altri materiali con un congruo anticipo di tempo rispetto al loro impiego. L'impresa dovrà attenersi ad essi nell'esecuzione del lavoro. Quelle opere e provviste che se ne scostassero, a giudizio della Direzione dei Lavori saranno rifiutate e dovranno essere allontanate, rifatte e sostituite a cura e spese dell'impresa.

13. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti necessari o prescritti a scopo di sicurezza nel senso più lato che sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori, l'illuminazione notturna del cantiere e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti.

14. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer dotato di stampante, telefono/fax, macchina da calcolo e materiale di cancelleria e da disegno; software di base, di collegamento Internet e posta elettronica, di strumentazione metrica e topografica per rilievi planoaltimetrici, sclerometro per prove dirette su strutture in c.a. e di ogni altra apparecchiatura e strumentazione di controllo necessaria o

richiesta, relativa agli impianti, nonché della mano d'opera occorrente per le misure e verifiche in corso d'opera e in fase di collaudo dei lavori eseguiti.

15. la messa a disposizione, della Stazione Appaltante e della

Direzione dei lavori, fino al collaudo, del personale tecnicamente

idoneo (tecnici ed operai) e degli strumenti attrezzi, macchinari, apparecchi utensili e materiali relativi alle operazioni di consegna, alla

contabilità e collaudazione dei lavori, necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, accertamenti verifiche, esplorazioni, picchettazioni,

apposizioni di capisaldi, ecc., prove e controlli dei lavori ed in particolare per la picchettazione della condotta e di tutte le opere da realizzare

oggetto dell'appalto, da effettuare sulla base dei riferimenti catastali ed in particolare dei punti fiduciali, tenendo a disposizione del Direttore dei

Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal

riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

16. la messa a disposizione del Direttore dei lavori e dei Direttori

operativi e di altro personale ausiliario designato dal R.D.P. e/o dalla

Stazione Appaltante, addetto alla sorveglianza e controllo dei lavori,

di un idoneo automezzo per le visite in cantiere corredate di R.C. contro terzi e trasportati, tassa di circolazione e quant'altro occorre per

viaggiare su strada; ove l'Appaltatore non dovesse mettere a disposizione detto automezzo, ovvero vi provveda ma l'automezzo non

sia ritenuto idoneo dal Direttore dei lavori, la stazione Appaltante ha la facoltà di noleggiare detto automezzo e di trattenere le spese sostenute

tutte nessuna esclusa dal deposito cauzionale ovvero di dedurlo dal SAL; ovviamente restano a carico dell'Appaltatore anche le spese di

esercizio (carburanti) e manutenzione, ordinaria e straordinaria, che dovessero essere necessarie nel periodo contrattuale di esecuzione dei

lavori; L'autovettura di cantiere, dopo il collaudo positivo, verrà restituita a cura del Direttore dei Lavori o dal R.D.P. nello stato in cui si verrà a

trovare dopo l'utilizzazione nell'arco di tempo previsto contrattualmente per l'esecuzione dei lavori stessi;

17. la costruzione di idonei e sufficienti ricoveri per gli operai e la

costruzione di adeguati servizi igienici e di pulizia personale

secondo quanto previsto dai contratti di lavoro in vigore e dagli

organismi competenti;

18. la realizzazione di strade, passaggi, accessi carrai, occupazione di

suoi pubblici e privati, ecc.;

19. la custodia e conservazione presso i locali di cantiere dei disegni e

delle tavole grafiche, nonché di ogni altra documentazione per gli opor-

tuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli

avuti in consegna;

20. la custodia e/o la tenuta del giornale dei lavori nei modi e forme di

legge, anche relativamente alle opere strutturali;

21. la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il

degradamento, nonché il successivo disfacimento dei ponti di

servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie di

qualsiasi genere, occorrenti per la esecuzione di tutti indistintamente i

lavori, forniture e prestazioni, gli sfridi, i deperimenti, le perdite degli elementi costituenti detti ponti, le impalcature e costruzioni provvisorie, le impalcature e costruzioni provvisorie, di acciaio od altro materiale. I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisorie dovranno essere realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone o cose. I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisorie nelle loro fronti verso l'esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature.

22. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

23. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

24. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

25. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

26. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura, pesi che saranno ritenuti validi solo qualora le pesate vengano eseguite in presenza dello stesso Direttore dei Lavori ovvero del personale da quest'ultimo delegato con atto scritto preventivo;

27. la cura e le spese di propria competenza per provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 1086/1971, dalla legge n. 64/1974 e della L.R. CAMPANIA n. 9/1983 così come modificata ed integrata dalla L.R. CAMPANIA n. 19 del 28.12.2009 e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nel corso dell'esecuzione dei lavori, connessi al deposito della documentazione presso il competente Settore Regionale del Genio Civile ovvero presso l'ufficio comunale competente eventualmente delegato e quant'altro

- derivato dalle leggi sopra richiamate, ivi compreso il pagamento di bolli e diritti prescritti dalle leggi;
28. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
29. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e s.m.el. in materia di esposizioni ai rumori;
30. la richiesta tempestiva dei permessi e/o autorizzazioni, i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con esclusione dei residenti) delle strade extraurbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
31. l'installazione ed il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con i locali comandi di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
32. la guardia e la sorveglianza (anche armata mediante affidamento ad istituto di vigilanza) sia di giorno che di notte, con il personale necessario (anche nei periodi di sospensione dei lavori), del cantiere, di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nello stesso, delle opere costruite o in corso di costruzione, fino alla completa smobilitazione del cantiere.
33. la custodia, sia su aree o immobili di proprietà dell'Appaltatore che prese in fitto, di eventuali forniture di materiali forniti a piè d'opera ovvero messe in opera che non siano state trasferite ovvero consegnate alla Stazione Appaltante mediante specifici atti formali e verbali sottoscritti in contraddittorio tra l'Appaltatore stesso e la Stazione Appaltante;
34. la fornitura prima dell'avvio delle operazioni di collaudo ovvero nel corso di esse, di tutti manuali tecnici di funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche, elettroniche, ecc.;
35. la necessaria assistenza tecnica con personale specializzato, prima del collaudo provvisorio ovvero anche dopo e fino al collaudo definitivo, per l'istruzione e la formazione del personale del Consorzio che all'uso sarà individuato ed indicato, sull'uso delle apparecchiature ovvero degli impianti (telecontrollo, impianto di sollevamento, apparecchiature elettromeccaniche, ecc), pena la trattenuta di un importo pari al 20% del costo della apparecchiatura ed impianti realizzati sulla rata di saldo finale, indipendentemente dalla collaudabilità o meno degli impianti o delle apparecchiature stesse;
36. l'installazione, il nolo, il deperimento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;

37. le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa; il collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordate ai punti precedenti.
38. la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare la Stazione Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
39. le indennità e le spese per discariche e il deposito dei materiali o per le cave di prestito per l'approvvigionamento dei materiali lapidei (pietre, pietrame, inerti di varia natura ecc.) occorrenti per la realizzazione dell'opera. La indicazione della localizzazione di dette cave e gli estremi delle autorizzazioni rilasciate a privati in base alle vigenti norme in materia, dovranno essere documentate, Parimenti la individuazione dei siti di discarica dei materiali di risulta provenienti dagli scavi e/o dalle demolizioni dovrà avvenire prima dell'appalto e la indicazione della localizzazione con gli estremi dell'autorizzazione rilasciate a privati in base alle vigenti norme in materia, dimostrata documentalmente;
40. L'aggettamento acque meteoriche, che si dovessero raccogliere negli scavi di fondazione, lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci, pietre, tinteggiature, verniciature, ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla polvere e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori, l'innaffiamento delle eventuali demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della polvere.
41. La predisposizione, di eventuale e per esigenze proprie dell'Appaltatore, dei disegni costruttivi di cantiere relativi a tutte le opere da eseguire, architettoniche, strutturali ed impiantistiche, che ove migliorativi di quelli contrattuali dovranno comunque essere approvati per iscritto dalla Direzione dei Lavori prima dell'inizio lavori. Resta stabilito che l'Appaltatore, con l'affidamento dell'appalto accetta come proprio il progetto esecutivo delle opere da eseguire e delle relative previsioni economiche, poste a base d'appalto, e ne rimane responsabile a tutti gli effetti assumendo ogni conseguenza per eventuali adattamenti del progetto, ed accettando a proprio carico ogni modifica onerosa che non dipenda da successive specifiche richieste dalla Stazione Appaltante o da fatti imprevedibili ai sensi di legge. L'Appaltatore dà, inoltre, atto di aver verificato le soluzioni progettuali adottate dalla Stazione Appaltante e contenute nel progetto posto a base di gara;
42. L'Appaltatore, per gli impianti tecnologici in genere, nonché per tutte le predisposizioni ad essi relative, è tenuto ad eseguire tutti i calcoli, le verifiche, ed i controlli di propria competenza ai fini della loro materiale esecuzione, sulla base del progetto esecutivo redatto dalla Stazione Appaltante, e pertanto fa propria la completa responsabilità tecnica circa le prestazioni ed il funzionamento degli impianti, in osservanza di tutte le norme stabilite nel Contratto e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e di quelle della perfetta regola d'arte prescritte dalle norme di legge e tecniche specifiche in quanto a detti impianti o componenti applicabili.

43. L'Appaltatore deve inoltre verificare, sia in fase di offerta che durante i lavori la rispondenza delle opere, strutturali e impiantistiche eseguite e da eseguirsi, con quanto previsto dai disegni del progetto esecutivo onde dare gli impianti completi in ogni loro parte e funzionanti, curando in particolare che prima dell'esecuzione delle opere strutturali siano previste in esse le predisposizioni necessarie per passaggi e montaggi degli elaborati di dettaglio, coerenti con il progetto esecutivo posto a base d'appalto e predisposti per recepire le eventuali modifiche scaturenti dall'esecuzione delle opere; l'Impresa Appaltatrice è con ciò stesso responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, e del pari risulta responsabile della progettazione costruttiva e di dettaglio delle opere stesse, dovendo essere tale progettazione preventivamente accettata dalla Direzione Lavori.
44. L'aggiornamento della progettazione esecutiva al termine dei lavori cosicché l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante il progetto completo "così come realizzato" (as-built), relazioni, disegni, manuali d'uso e di manutenzione aggiornati, certificazioni di conformità, in 2 copie cartacee e su CD-Rom con programma Autocad nella versione utilizzata dalla Stazione Appaltante. Prima della firma del verbale di consegna delle opere e degli impianti, l'Appaltatore consegnerà tutte le documentazioni fornite dalle Case Costruttrici dei manufatti prefabbricati, ed in particolare delle tubazioni di ogni genere e dimensioni, dei macchinari, delle apparecchiature, della componentistica degli impianti facenti parte delle opere appaltate, delle eventuali attrezzature fornite, nonché i relativi elenchi delle specifiche ed i manuali operativi al fine di mettere in grado l'Amministrazione Appaltante di gestire correttamente il funzionamento degli impianti ed attrezzature fornite e di poter attuare il programma di manutenzione degli stessi, sempreché non siano stati consegnati prima dello stesso verbale di consegna e cioè durante la realizzazione ovvero che dal successivi accettamenti ed approfondimenti della Direzione dei Lavori e/o dalla Stazione Appaltante non siano ritenuti originali ovvero conformi e/o sufficienti. In ogni caso nel verbale di consegna delle opere se ne dovrà dare atto esplicitamente atto di eventuali consegne di detto materiale avvenuto in momenti precedenti, ancorché sia avvenuto sempre mediante trasmissioni formali scritte; è onere dell'Appaltatore la verifica e l'eventuale adeguamento del progetto alle normative tecniche in vigore alla data dell'offerta o che entrassero in vigore nel corso dell'appalto se ed in quanto applicabili.
45. La consegna alla Stazione Appaltante nel momento della presa in consegna delle opere, oltre che dei manuali d'uso e manutenzione e delle certificazioni di conformità relativi agli impianti e apparecchiature installati, di una relazione descrittiva-tecnica, redatta secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e della Stazione Appaltante, che contenga i principi generali di funzionamento degli impianti (di sollevamento, elettrici e speciali – telecontrollo), le piante in scala ridotta delle opere realizzate con la localizzazione dei principali impianti e apparecchiature, la segnalazione di allarmi e le conseguenti azioni da attuare.

46. La consegna alla Stazione Appaltante il manuale di manutenzione e di uso delle opere edili e strutturali corredato di tutte le schede tecniche dei materiali utilizzati;

47. le prove di carico e le verifiche delle varie opere edili, elettroniche, elettroniche ed elettriche (prove previste dalle DK, verifica di prima installazione, prove di terra, ect.) che venissero ordinate dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore anche in corso d'opera, su qualsiasi struttura portante di importanza statica, opere provvisoriale, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifiche nel numero e tipo che saranno richiesti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore, comunque occorrenti per l'esecuzione delle prove e verifiche fino al collaudo definitivo. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. Le spese occorrenti per tutte le prove tecnologiche esperienze e saggi sui materiali che la Direzione dei Lavori potrà ordinare per l'accettazione dei materiali stessi presso i Laboratori di Istituti Universitari, di Pubbliche Amministrazioni o Autorizzati nonché quella per i collaudi provvisori e per il collaudo definitivo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

48. l'adeguata protezione delle pietre naturali, delle pavimentazioni, degli infissi di qualsiasi specie, delle apparecchiature, elettriche, elettromeccaniche, idrauliche e di qualsiasi altra opera che lo richieda, già posti in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, tranne di materie, ecc, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma e ciò fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.

49. l'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per la esecuzione dei lavori e/o per le prove di tenuta idraulica delle condotte ivi compreso l'eventuale richiesta e rilascio delle concessione acque da parte della Pubblica Amministrazione per dette finalità;

50. gli oneri per le difficoltà che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e delle eventuali limitazioni del traffico stradale in particolare nel giorno destinato al mercato settimanale nei territori in cui si svolgono le lavorazioni;

51. l'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore di Lavori, per necessità inerenti l'esecuzione delle opere ovvero nel caso di risoluzione del contratto;

52. la diretta responsabilità, nel caso di subappalti, dell'osservanza delle norme da parte dei subappalti nei confronti dei loro dipendenti;

1. la fornitura alla Stazione appaltante: di una macchina fotografica digitale; di fotografie delle opere in corso relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori (scavi, demolizioni, impianti sotterranea e/o entro caveo, armature del c.a. nei vari periodi dell'appalto), in due copie nel formato 13x18 ed in formato digitale, eseguendole ogni giorno e/o settimana a richiesta della Direzione dei Lavori per documentare l'andamento del cantiere. L'Appaltatore è inoltre obbligato a fornire le foto che saranno di volta in volta indicate dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione a dimostrazione di particolari opere e del progredire dei lavori. A lavori ultimati l'impresa dovrà far effettuare un servizio fotografico a formato professionale scelto su indicazione della Direzione dei Lavori e consegnare tre copie di diapositive professionali (10x12) e stampe a colori e comunque consegnare alla Stazione Appaltante, in duplice copia, documentazione fotografica a colori (13x18 o superiore) inerente i lavori ultimati nei loro aspetti caratterizzanti (prospetti, particolari architettonici, sistemazioni varie, ecc.), nonché i negativi relativi alle foto di cui sopra. In caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore vi provvederà la Direzione dei Lavori e le spese saranno poste a carico dello stesso Appaltatore. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

53. la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto;

54. le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere, fino alla presa in consegna di esse da parte della Stazione Appaltante;

55. l'uso anticipato delle opere e degli impianti di volta in volta ultimati ovvero ultimabili che venissero richiesti dall'Amministrazione Appaltante senza diritto per l'Appaltatore a speciali compensi; A tal riguardo l'Appaltatore è anche obbligato ad anticipare, su richiesta della Stazione Appaltante e con disposizioni date dal Direttore dei lavori, alcune opere che siano necessarie per garantire il funzionamento degli impianti esistenti ed interferenti con le opere contrattuali, senza senza diritto per l'Appaltatore a speciali compensi ovvero senza che perciò lo stesso Appaltatore possa sollevare eccezioni o sottrarsi agli obblighi contrattuali assunti con la specificazione, tra l'altro della presente clausola ovvero sospendere i lavori; l'Appaltatore, però, potrà, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse successivamente alla consegna, ma fermi restando le responsabilità di legge ed il collaudo con esito positivo delle opere eseguite dall'Appaltatore;

56. lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, il completo sgombero del cantiere e comunque entro 15

- giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere, dei materiali, mezzi d'opera e impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto e senza necessità di messa in mora la Stazione Appaltante vi provvederà direttamente addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente;
57. la perfetta pulizia finale, di tutti i locali e degli accessori, delle parti comuni, dei prospetti, delle strade, degli spazi liberi;
58. l'assunzione delle spese per la redazione e per le imposte di registrazione degli atti contrattuali, per spese di bollo, e altre spese, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto d'appalto, quanto se stabilite e variate posteriormente. A tal fine l'Appaltatore è obbligato a prestare un deposito cauzionale a favore del Consorzio per tali finalità nella misura necessaria che inizialmente non sarà inferiore al 3 per mille (tre per mille) dell'importo contrattuale e che dovrà essere rimpinguata all'occorrenza e a semplice richiesta della Stazione Appaltante e fermo restando che a fine dei lavori la somma non utilizzata sarà restituita all'Appaltatore. Nel caso in cui la somma inizialmente depositata non fosse sufficiente per il pagamento delle spese notari e per altre spese contrattuali, e l'Appaltatore non ottempera al rimpinguamento, la Stazione Appaltante provvederà ad anticipare dette somme e le tratterà in sede di pagamento delle rate di acconto o sul saldo finale;
59. L'obbligo dell'Appaltatore a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
60. L'obbligo ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante;
61. L'obbligo ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; l'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
62. L'obbligo dell'Appaltatore e, per suo tramite, delle imprese subappaltatrici a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
63. L'obbligo dell'Appaltatore e, suo tramite, delle imprese subappaltatrici a trasmettere periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ovvero originale del DURC;
64. L'obbligo a non diffondere con alcun mezzo (mediante scritti, stampati pubblicitari, mostre, convegni, pubblicazioni o altro) la realizzazione oggetto del presente contratto nei confronti di

- qualsiasi terzo, se non previo consenso scritto della Stazione Appaltante;
65. Il trasporto dei materiali di risulta, con particolare riferimento al materiale derivante dalla fresatura della pavimentazione stradale, e demolizione di manufatti presso impianti di smaltimento o recupero autorizzati, ai sensi di legge. E' comunque stabilito che l'impresa Appaltatrice dovrà inoltrare all'Amministratore Appaltante idonea documentazione attestante l'avvenuto trasporto e deposito del materiale di risulta presso di suddetti impianti autorizzati.
66. La predisposizione della documentazione necessaria e il sostenimento di tutte le spese per l'ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli Uffici competenti, relativi al montaggio delle opere provvisorie (es. ponteggi);
67. L'inoltro ai competenti uffici provinciali e/o dei comuni interessati delle richieste di autorizzazioni per la regolazione del traffico sulla strada oggetto d'intervento, legata alla delimitazione dell'area di cantiere o a particolari esigenze che consentano l'esecuzione dei lavori;
68. La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri;
69. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
70. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, semprechè sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.el. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione;
71. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della pena prevista dal presente Capitolato per l'eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
72. L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
73. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (permesso di costruire o altro titolo abilitativo per la installazione ovvero per la costruzione di uffici e locali di servizi igienici

per la direzione dei lavori e per gli operai e maestranze; permessi di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili; ecc.); nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;

74. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

75. il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;

76. La predisposizione a propria cura e spese, prima dell'inizio dei lavori, del POS e del Piano di qualità di costruzione e di installazione, e di tutti i dispositivi di sicurezza e quant'altro prescritto dal POS e dalle norme in materia di sicurezza;

77. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Digs n. 81/2008 e s.m.ei, e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione Tecnica per conto dell'impresa e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla Direzione dei Lavori e Sorveglianza;

78. Gli oneri diretti ed indiretti connessi con lavoro straordinario, festivo e festivo notturno che l'Appaltatore ritenesse necessario per rispettare i tempi di esecuzione ovvero per proprie esigenze aziendali;

79. La manutenzione gratuita di tutte le opere per almeno un anno a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, e l'esercizio provvisorio e sperimentale degli impianti ivi compreso l'addestramento del personale che sarà designato dalla Stazione Appaltante e/o dalla Direzione dei Lavori, fermo restando l'obbligo di legge di 2 anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio perché esso diventi definitivo;

80. La provvista di tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti prefabbricati e non, e quant'altro previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara e/o prescritti dalla D.L. occorrenti per la costruzione di tutte le opere previste nell'appalto, comprendendo tutti gli oneri sia diretti che indiretti, ancorché non

esplicitamente indicati nel progetto e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei disciplinari ad esso allegati;

81. L'Appaltatore, per il fatto che i siti e/o i materiali indicati dal progettista non siano più disponibili per qualsiasi causa o motivo, non può avanzare pretesa né può richiedere indennizzi e/o compensi e/o prezzi diversi dai prezzi a corpo ed unitari relativi alle varie categorie di lavoro offerti dallo stesso Appaltatore in fase di gara;

82. La sostituzione da parte dell'Appaltatore dei materiali prescritti e/o indicati nel progetto, con altri tipi di migliore qualità accertata ed accettata dal D.L., non darà diritto allo stesso appaltatore ad alcun compenso aggiuntivo e/o prezzi diversi da quelli contrattuali;

83. La messa a disposizione della Direzione dei Lavori e/o del personale addetto alla sorveglianza e controllo dei lavori designato dal R.D.P./e/o dalla Stazione Appaltante dell'abbigliamento (nuovo, compreso scarpe antinfortunistiche), delle attrezzature e di quanti altro occorrente, secondo le norme in vigore, per la sicurezza fisica dei lavoratori. Al riguardo si precisa che dopo il collaudo positivo delle opere eseguite, la Direzione dei Lavori ed il personale addetto alla sorveglianza ed al controllo dei lavori sono tenuti a restituire all'impresa Appaltatrice l'abbigliamento, le scarpe e le attrezzature antinfortunistiche quant'altro, nello stato in cui si verranno a trovare.

84. la custodia e la tutela del cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stessa Stazione Appaltante;

85. tutte le spese senza diritto di rivalsa:
- di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

86. Qualsiasi altro onere anche se non specificato e/o non sia espressamente posto a carico della Stazione Appaltante.

B. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del

materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

C. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori - giusta piano delle interferenze -, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

D. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 16, comma 1, in caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell'utile, nella misura dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, nella misura di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el. Qualora i lavori di ripristino o di rifacimento, così valutati, siano di importo superiore ad un quinto dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el.

E. L'impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta del presente Contratto d'Appalto, di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati ed ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori come da Capitolato Speciale d'Appalto.

F. Nel caso in cui l'Appaltatore non provvedesse ad ottemperare agli oneri ed obblighi a carico dello stesso innanzi indicati ovvero prescritti dalle norme del presente capitolato e dalle norme di legge, la Stazione Appaltante provvederà direttamente ed in danno cosicché tutti i costi sostenuti saranno detratti dall'importo contrattuale in corso d'opera e/o in sede di emissione dell'ultimo SAL e/o dello Stato finale e/o del collaudo finale.

G. Per tutti gli oneri del presente Capitolato e di quelli esplicitati nei commi precedenti, all'Appaltatore non saranno riconosciuti compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo a corpo stabilito in base al contratto di appalto, pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare richiesta di indennità di sorta o sollevare eccezioni alcuna.

Art. 58. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

2. L'Appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure o agli accertamenti delle lavorazioni e/o opere eseguite da parte del Direttore dei lavori o del personale ausiliario dallo stesso designato o nominato, le quali possono

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di

Art. 59. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

materia di tutela della proprietà privata.

dovesse tenere una condotta non rispettosa delle norme di legge in Appaltante in sede giudiziaria, anche penale, qualora l'Appaltatore della polizza stipulata per danni a terzi, fatta salva la tutela della Stazione dette somme sugli stati di avanzamento dei lavori o mediante attivazione detta evenienza sarà in facoltà della Stazione Appaltante di trattenere Qualora la Stazione Appaltante dovesse esborsare somme in denaro per comportare la rimozione dei termini di confine tra due o più proprietà. dovessero insorgere a seguito della esecuzione dei lavori che dovesse diretto ed indiretto per eventuali controversie o liti giudiziarie che resta unico responsabile, assumendone a proprio carico ogni onere l'Appaltatore non dovesse rispettare le norme innanzi riportate esso inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. Qualora ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di caso. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini contestualmente alla Stazione Appaltante per le verifiche preliminari del comunicazione scritta ai legittimi proprietari e/o possessori e indicati in mappa, l'Appaltatore è tenuto ad individuarli sul posto a darne consegna del documento stesso. Ove detti termini di confine non siano risultanti dalla cartografia catastale ufficiale esistente alla data di direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla l'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla direttore dei lavori.

nonché a firmare le relative liste settimanali sottoposte dal somministratore, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di mediante fattura;

e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle sottoposti dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

b) a firmare i libretti delle misure ovvero gli altri documenti contabili che accertino l'avanzamento dei lavori e gli eventuali disegni integrativi, s.m.ei, qualora non segua direttamente i lavori;

Regolamento non si presenti con il personale tecnico all'uso dallo stesso designato a norma dell'art. 4 del D.M.L.L.P.P. n. 145/2000 e l'Appaltatore, invitato a partecipare nei modi e forme del

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 61. Custodia del cantiere

3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute nel corso della esecuzione dei lavori.
2.
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 152/2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
2. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

Art. 60. Terre e rocce da scavo

5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 60.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto D.M.L.P.P. n. 145/2000 e s.m.i., i materiali provenienti dalle demolizioni, smontaggi, ecc, che non si debbano portare a rifiuto ovvero a discarica autorizzata, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Art. 62. Cartello di cantiere

- 1.1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero del LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, ovvero contenenti le informazioni sull'appalto, le indicazioni della partecipazione dell'Unione Europea, secondo quanto indicato all'art. 6.1 del regolamento n. 1159/2000 del 30/05/2000 e s.m.el..
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «B».

Art. 63. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 64. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse legali, degli

interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui ai precedenti articoli 29 e 30.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappalti, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappalti e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a), in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

8. L'Appaltatore prende atto fin dalla fase di partecipazione alla gara d'appalto e poi in sede di offerta attraverso specifica dichiarazione che il

contratto di appalto connesso al presente Capitolato Speciale d'Appalto è regolato altresì dall'art. 26 del Regolamento n. 7/2010 approvato con DPGR Campania n. 58/2010, di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, giusta **Modello "F"**, allegato alla D.G.R. Campania n. 464 del 25.03.2010 "Art. 19 della legge regionale 27.02.2007 n. 3 " Approvazione schemi di bandi tipo, lettere d'invito e modelli di dichiarazione".

Art. 65. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.el. sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge, tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche

art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.ei.

CAPO 1. QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 66 - Prescrizioni, raccomandazioni ed avvertenze di carattere generale sui Prodotti, Componenti, Apparecchiature e Materiali impiegati

1. Quali regole generali del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono:

a) che i materiali, i prodotti, i componenti e le apparecchiature occorrenti per la costruzione delle opere e per la realizzazione degli impianti oggetto dell'appalto, utilizzando tecnologie e tecniche tradizionali e/o artigianali ovvero innovativi, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche e prestazioni richiamate nella parte seconda del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

b) che, indipendentemente dalle prescrizioni e/o richiami riportati nel presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà sempre fornire e porre in opera i materiali, i prodotti, i componenti che siano delle migliori qualità e per caratteristiche, prestazioni e qualità siano comunque conformi alle prescrizioni delle Norme Tecniche Europee e, ove non in contrasto con le prime, a quelle italiane.

2. I materiali ed i prodotti, utilizzati per la realizzazione di opere strutturali devono rispondere ai requisiti e alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche per la Costruzioni (NTC) approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo della Protezione Civile del 14.01.2008, appresso indicate con D.M. I.T. 14.01.2008, o anche D.M. 14.01.2008 o più semplicemente NTC2008 e relativa circolare applicativa n. CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. (GU n. 47 del 26-2-2009 - Suppl. Ordinario n. 27).

Più specificatamente:

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- *identificati* univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
 - *qualificati* sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
 - *accettati* dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
- In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:
- A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n. 246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;
- B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E' fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
- C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
- Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all'uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore.
- Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.
- Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.
- Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (caso C) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato nel capitolo 11 del D.M. 14.01.2008, devono generalmente essere effettuate da:

- a) laboratori di prova notificati ai sensi dell'art.18 della Direttiva n.89/106/CEE;
- b) laboratori di cui all'art.59 del DPR n.380/2001;
- c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature,

appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale;

Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai fini della marcatura CE, le attività di certificazione, ispezione e prova dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo sistema di attestazione della conformità.

Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN armonizzate, di cui alla Dir. 89/106/CEE ed al DPR 246/93, contenuto nelle NTC, deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata. Il richiamo alle specifiche tecniche volontarie EN, UNI e ISO contenute nelle NTC deve intendersi riferito alla data di pubblicazione se indicata, ovvero, laddove non indicata, all'ultima versione aggiornata.

- 3. I materiali ed i prodotti, utilizzati per la realizzazione delle condotte in PEAD, con le specifiche tecniche riportate nell'annesso disciplinare tecnico che forma parte integrante del presente Capitolato.

- 4. I materiali ed i prodotti utilizzati per la realizzazione di apparecchiature idrauliche e di componentistica varia prevista nell'appalto dovranno essere conformi alle norme di legge e ove con esse non in contrasto nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Capitolato.

- 5. In aggiunta alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto, come modificato dal DPR n. 207/2010 e s.m.el., si stabilisce che tutti i materiali da impiegarsi nella realizzazione di strutture, di impianti tecnologici e nelle opere di qualsiasi genere previste nell'appalto e quindi nel contratto e/o atti supplementari, dovranno essere tempestivamente sottoposti all'accettazione della Direzione dei Lavori, accettazione che non diminuisce tuttavia minimamente la responsabilità dell'Appaltatore nei riguardi della riuscita dell'opera e del collaudo.

- 6. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato ed annessi disciplinari tecnici può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione prodotta dall'Appaltatore, in originale ovvero in copia conforme all'originale da produrre nei modi e forme di legge. L'Appaltatore rimane unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per difetti di fabbricazione, che potrebbero non essere evidenziati o accertati dalla Direzione dei lavori, ancorchè quest'ultima disponga accertamenti in cantiere ovvero sottoponga a prove di laboratorio o in opera i materiali impiegati in quanto trattasi sempre di accertamenti statistici che non possono mai dar conto della bontà tecnica e tecnologica di grandi partite di materiali impiegati.

7. Tale ragionamento vale anche per gli accertamenti che dovesse disporre il Collaudatore o la Commissione di collaudo in corso d'opera o in sede di collaudo finale, cosicché si sottolinei che tutta la responsabilità ricade in testa alla Appaltatore per eventuali difetti di fabbrica che dovessero evidenziarsi anche dopo il collaudo provvisorio dichiarato con esito positivo.
8. Per quanto riguarda aspetti di maggior dettaglio relativi alle specifiche caratteristiche tecniche dei materiali impiegati, alla descrizione dei processi produttivi/lavorativi delle singole lavorazioni, le prescrizioni per l'esecuzione dei controlli fuori e in cantiere, sin rinvia agli allegati disciplinari tecnici che, si ribadisce, formano parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo e del presente Capitolato.
9. Per eventuali discrasie o contrasti tra quanto enunciato nel presente paragrafo e quanto specificato negli articoli seguenti del presente Capo 1, ovvero nei disciplinari Tecnici, si considereranno le norme più vantaggiose per la Stazione Appaltante e ove ci siano dei riferimenti non corretti ovvero non ci siano specifici richiami o riferimenti normativi e/o regolamentari, ci si rifará alle norme tecniche e di Legge vigenti al momento della esecuzione dell'Appalto.

Art. 67 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie, bentonite

- a. Acqua - L'acqua di impasto, ivi compreso l'acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla Norma UNI EN 1008:2003 e comunque dovrà essere limpida e non essere aggressiva fosse anche impiegata solo per la bagnatura dei getti in calcestruzzo cementizio per strutture armate e non.
- b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. D. 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 ("Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici") nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche").
- c) Cementi e agglomerati cementizi.

1. I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi") e successive modifiche.
2. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
3. A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 ("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi") (dal 11/03/2000 sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n. 314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altiforno), se utilizzati per

confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori prescrittivamente indicati nel Capitolo 11 del D.M. 14.01.2008. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

4. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondici da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo stacco di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L'Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi strutturali dovrà essere conforme a quanto previsto nell'All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e al punto 11.2.9.2 del D.M. 14.01.2008.

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

g) Bentonite - La bentonite dovrà avere le caratteristiche tecniche previste dalle norme UNI EN, ISO e ASTM qualora impiegato come impermeabilizzante nei materiali compositi.

Art. 68 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

1. Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2. Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo- superfluidificanti.

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri del precedente art. 6.

3. Gli aggregati per i conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e relative circolari esplicative.

Art. 69 - Materiali metallici

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove appresso indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

Acciai

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 relativo alle "Norme tecniche per le costruzioni" ed in particolare al paragrafo 11.3.4. dello stesso D.M.

L'acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature deve rispondere alla normativa UNI 6363/84; Circ. Min. 05/05/66, n. 2136 e Decreto Min. LL. PP. 12/12/85.

Ghisa

La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1561 del novembre 1998, mentre quella a gratie sferoidale dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1563 del novembre 1998. La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma EN 10242:1994 come A, il cui grado di qualità è conosciuto come EN-GJMB-350-10.

La norma UNI EN 124 del 1995 definisce il livello delle prestazioni dei dispositivi in ghisa per le reti stradali ed il sistema d'assicurazione qualità per la fabbricazione dei prodotti. Essa impone un marchio di qualità che garantisca il controllo da parte di terzi delle caratteristiche richieste. Pertanto un prodotto può dichiararsi conforme alla UNI EN 124 (1995) solamente se riporta le seguenti marcature sui coperchi, sulle griglie e sui telai (Punto 9 della norma):

- a) riferimento alla normativa (EN 124);
- b) classe di appartenenza (B125 - C250 - D400 - E600 - F900);
- c) il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice;
- d) marchio dell'Ente di Certificazione.

Sono facoltative le seguenti marcature:

- e) marcature aggiuntive relative all'applicazione o al proprietario;
- f) l'identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo).

Importante: le attestazioni di conformità dei prodotti valgono solo in presenza del certificato di origine in fabbriche operanti con sistema Qualità secondo la ISO 9001.

Il luogo di impiego dei dispositivi in ghisa (punto 5 della norma UNI EN 124) impone la scelta di chiusini del:

- ❖ GRUPPO 4 (Classe D 400 minima, carico di rottura > 400 kN - 40 ton): carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili ed aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali;
- ❖ GRUPPO 5 (Classe E 600 minima, carico di rottura > 600 kN - 60 ton): aree soggette a forti carichi per asse, per esempio pavimentazioni di porti e aeroporti.

Ferro

Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura.

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice antiruggine.

Rame

Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI 5649-71.

Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiera di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme:

- UNI 5744-66 Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso.
- UNI 724573 Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo.

Art. 70 - Tubazioni

Generalità:

La verifica e la posa in opera delle tubazioni saranno conformi al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 12/12/1985 (Norme tecniche relative alle tubazioni).

A tale scopo l'Appaltatore, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, nella propria azienda, agli incaricati dell'Amministrazione Appaltante perché questi possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura. Prima di ordinare i materiali l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori le caratteristiche, eventuali illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende

fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali i giunti speciali. Insieme al materiale illustrativo, disegni e campioni.
All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiatore:

- nome o marchio del produttore;
- dimensioni (diametro x spessore, in millimetri);
- data di fabbricazione;
- serie SDR;
- classe di pressione di esercizio in bar;
- materiale e designazione;
- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normali);
- normativa vigente di riferimento;
- numero della norma;
- marchio di conformità dei tubi;
- sigla identificativa della resina omologata

Segnalazione delle condotte
Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.

Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d'accordo con la D.L., in maniera da consentire l'interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata.

Tubi e pezzi speciali di Acciaio

I tubi e pezzi speciali dovranno corrispondere alle sopracitate prescrizioni ove applicabili, e dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. I tubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell'applicazione del rivestimento protettivo dovranno essere sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel materiale una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle saldature, integrati da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti controlli di accettazione statistici, per accertarne le caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori.
Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze d'impiego.

I tubi di acciaio saldati per condotte di acqua Fe360/Fe410 a norma UNI 6363, estremità bichierate, rivestimento esterno bituminoso pesante UNI 5256 e della Salute n. 174/2004 o rivestimento esterno di polietilene triplo strato rinforzato UNI 9099 e rivestimento interno con resine epossidiche atossiche bi componenti. I tubi zincati, serie leggera, di acciaio FE 330 a norma UNI 8863, V.M. (estremità filettate e manico ad una estremità)

I raccordi devono essere di acciaio, da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI-EN 10253.

Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione, circolari, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 2276 e UNI 2229, o del tipo da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI 2280 e UNI 2229.

Le flange a collario saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e saranno lavorate e fornite secondo UNI 2279-67, avranno superficie di tenuta a gradino secondo UNI 2229-67.

I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettati devono essere conformi alla UNI 6609 e UNI 6610.

Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle prescritte dalla UNI-EN 20898 per la classe 4.8.

Tubi e pezzi speciali di ghisa

I tubi di ghisa sferoidale centrifugati e ricotti, bichiere a giunto elastico automatico UNI 9163 o a giunto elastico a serraggio meccanico UNI 9164, classe di spessore K9, rivestimento esterno e interno standard o speciale, conformi alla norma UNI EN 545 e alle prescrizioni del decreto del Ministero della Salute n. 174/2004.

I raccordi di ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 545 e di ghisa lamellare, giunto a flangia, bichiere a giunto elastico automatico (rapido) o a serraggio meccanico (express), rivestimento esterno e interno standard o speciale, per tubi di ghisa sferoidale.

I raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI-EN 1562 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero) e caratteristiche costruttive conformi alla UNI-EN 10242.

Tubi e pezzi speciali di materiali plastici

I tubi di polietilene ad alta densità PE 80 e PE 100, a marchio IIP e conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla norma UNI 10953 e alle prescrizioni del decreto del Ministero della Salute n. 174/2004.

I raccordi a saldare di polietilene nero PE 100, a marchio IIP e conformi alla norma UNI EN 12201-3 e UNI 10953 e alle prescrizioni del decreto del Ministero della Salute n. 174/04, compresi attrezzi per operazioni preliminari e saldatrici.

I raccordi a compressione di polipropilene nero, a marchio IIP e conformi alla norma UNI 9561 e alle prescrizioni del decreto del Ministero della Salute n. 174/2004, per tubi di polietilene

I tubi di PVC-U rigido, giunto a bichiere con anello in gomma, a marchio IIP e conformi alla norma UNI EN 1452-2 e alle prescrizioni del decreto del Ministero della Salute n. 174/2004

I raccordi e valvole di PVC-UH, a marchio IIF e conformi alle norme UNI EN 1452-3 e 1452-4 e alle prescrizioni del decreto del Ministero della Salute n. 174/2004, per tubi di PVC-U rigido
Pezzi speciali
curve, riduzioni concentriche e ti di acciaio a saldare
flange di acciaio e di ghisa

Apparecchiature idrauliche

saracinesche

- a cuneo gommato di ghisa sferoidale corpo piatto PFA 16
- a cuneo gommato di ghisa sferoidale corpo ovale PFA 16 - 25
- di ghisa sferoidale corpo cilindrico PFA 25 - 40
- di ghisa GG 25 corpo piatto PFA 6 - 10
- di ghisa GG 25 corpo ovale PFA 10 - 16
- di acciaio corpo ovale PFA 16 - 25
- di acciaio corpo cilindrico PFA 40 - 64 - 100

valvole di ritegno

- a Clapet di ghisa GG 25 PFA 10 - 16
- ugello Venturi di ghisa GG 25 PFA 10 - 16
- ugello Venturi di ghisa sferoidale PFA 25 - 40

valvole a farfalla

- wafer e Lug di ghisa sferoidale PFA 16
- flangiate di ghisa GG 25 PFA 10
- flangiate di ghisa sferoidale PFA 16 - 25

valvole di regolazione

- valvole di intercettazione a flusso avviato di ghisa GG 25 PFA 16
- valvole di intercettazione a flusso avviato di acciaio PFA 40 - 64 - 100
- valvole regolatrici di portata di ghisa GG 25 PFA 16
- valvole regolatrici di portata di acciaio PFA 25 - 40 - 64
- valvole automatiche a galleggiante a doppia sede equilibrata di ghisa GG 25 PFA 16 a via dritta o a squadra
- valvole riduttrici e regolatrici di pressione a molla di ghisa GG 25 PFA 16
- valvole riduttrici e regolatrici di pressione a molla di acciaio PFA 25 - 40

valvole di sicurezza

- valvole sfiorati a membrana di acciaio PFA 25 - 40

idrovalvole

- valvola on-off manuale
- valvola di controllo elettrica
- valvola riduttrice di pressione
- valvola sostegno pressione/sfogo pressione
- valvola di sfogo rapido
- valvola con controllo idraulico a distanza
- valvola di regolazione portata
- valvola controllo eccesso di portata
- valvola regolazione di livello a galleggiante
- valvola differenziale di controllo livello
- valvola di regolazione livello con pilota

- valvola controllo pompa
- valvola apertura a due stadi
- valvola controllo pozzi
- valvola anticipo sovrappressioni
- valvola idraulica per idranti
- valvole di controllo di linea
- valvola di sfogo per pompe antincendio
- misuratori di portata**
- misuratori di portata a tubo Venturi-venturimetri
- misuratore magnetico di portata
- misuratori ad ultrasuoni per condotte e canali
- contatori Woltmann
- stati automatici**
- a semplice galleggiante tipo Siena (PFA 10-16-25-40-64), Cotrone (PFA 16) e Roma (PFA 10)
- a doppio galleggiante tradizionale (PFA 10-16-25-40) e speciale (PFA 16)
- idranti**
- antincendio e per prelievo, sottosuolo e soprasuolo
- attacchi utenze idriche private**

giunzione e riparazione – presa

collari di riparazione a fascia inox, uno o più tiranti, per tubi di qualsiasi materiale

collari di riparazione a fascia inox in due o tre pezzi, per tubi di qualsiasi materiale

giunti di riparazione a tre pezzi di ghisa sferoidale, per tubi di ghisa, acciaio, cemento amianto

manicotti universali di giunzione, per tubi di ghisa, acciaio, PVC, cemento amianto

manicotti flangiati universali di giunzione, per tubi di ghisa, acciaio, PVC, cemento amianto

collari di presa a staffa inox, derivazione filettata o flangiata, per tubi di ghisa, acciaio, cemento amianto

collari di presa a staffa inox migliorata rivestita in elastomero, derivazione filettata, per tubi di polietilene, PVC

giunti di derivazione flangiata a tre pezzi di ghisa sferoidale, per tubi di ghisa, acciaio.

altri articoli

- compensatori di gomma PFA 10 – 16
- compensatori di acciaio inox PFA 10 - 16
- giunti antivibranti
- paratoie di ghisa GG 25 PFA 0,5
- valvole di fondo
- filtri raccoglitori di impurità
- manografi
- manometri
- guarnizioni
- bulloni
- collanti

- solventi
- detergenti
- reti e nastri segnalatici

Tubi in PEAD

Le tubazioni e i pezzi speciali in PE a.d. (polietilene alta densità) devono essere esclusivamente conformi alle prescrizioni riguardanti le caratteristiche di tubi e pezzi speciali realizzati con Polietilene ad Alta Densità avente un valore di MRS pari a 10 MPa (PE100), utilizzati per il convogliamento di fluidi in pressione, compresa l'acqua per uso potabile.

Per quanto riguarda i dettagli concernenti:

i materiali;
le caratteristiche costruttive dei tubi;
i requisiti tecnici;

le classi di pressione;

la resistenza meccanica trasversale e le classi di rigidità;

le proprietà meccaniche; i giunti; le flange; la designazione;

le prove di controllo ed accettazione;

le prove distruttive;

le prove non distruttive;

i pezzi speciali;

le prove di pressione in opera;

si rinvia al disciplinare tecnico allegato al progetto de quo di cui ne forma parte integrante e sostanziale e che sostanzialmente costituisce appendice al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 71 Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) dovranno corrispondere esattamente alle previsioni e prescrizioni progettuali.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 14.01.2008 e più specificatamente alle norme contenute nel paragrafo 11.10 e quindi alle norme UNI EN 771.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature fino al limite rispondente alle prescrizioni del succitato D.M. 14.01.2008. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra e quindi in base alle norme UNI EN 772-1:2002.

E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 72 Armature per calcestruzzo

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971,

n. 1086 (D.M. 14 gennaio 2008) e successive modifiche ed integrazioni e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine secondo le procedure di cui ai paragrafi 11.3.1.2 e controllati con le modalità di cui al paragrafo 11.3.2.11 del predetto D.M. 14.01.2008.

Art. 73 Prodotti a base di legno

I prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed del disciplinare opere generali

Art. 74 Prodotti di pietre naturali o ricostruite

Dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali, essere idonee all'uso previsto e, prima della loro posa in opera, essere espressamente accettate dalla Direzione dei Lavori.

Le pietre, da ricavarci in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili in base al D.M. 14.01.2008.

Art. 75 Prodotti per pavimentazione

I prodotti dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni richieste.

Art. 76 - Prodotti per coperture discontinue (a falda)

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate in progetto.
Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI relative.

Art. 77 - Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane

I prodotti dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni richieste.

Per quanto riguarda le caratteristiche esse devono rispondere alla norma UNI EN 13707:2005 relativa all'uso e al prodotto prescritto.

Art. 78 - Prodotti per pavimentazioni stradali

Bitumi
Debono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

Bitumi liquidi
Debono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.

Emulsioni bituminose
Debono soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Catrami
Debono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 1" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C 125/500.

I conglomerati bituminosi devono essere confezionati in conformità alla norma UNI EN 13108-n:2006.

Per quanto attiene le caratteristiche specifiche e le modalità di posa in opera si rinvia al disciplinare tecnico allegato al progetto di cui ne forma parte integrante e sostanziale e che sostanzialmente costituisce appendice al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 79 - Prodotti di ferro zincato (gabbioni e materassi tipo Reno, ecc)

Per le loro caratteristiche si fa riferimento alle norme UNI-EN 10223-3, certificati in conformità alle "Linee guida per la redazione di capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dal Presidenza del Consiglio Superiore del LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura e richiedere un attestato di conformità CE della fornitura alle prescrizioni richieste.

Per quanto riguarda i dettagli concernenti:

- i materiali;

- le caratteristiche costruttive;

- i requisiti tecnici;

- le proprietà meccaniche;

- le prove di controllo ed accettazione;

- le modalità di posa in opera;

- quant'altro non specificato ai punti precedenti;

si rinvia al **disciplinare tecnico "lavori edili, stradali, idraulici e tubazioni"** allegato al progetto de quo di cui ne forma parte integrante e sostanziale e che sostanzialmente costituisce appendice al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 80 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, procederà ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiederà un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni indicate in progetto.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Art. 81 - Infissi

Dovranno rispondere per qualità del materiale che li costituisce alle relative norme ed alle prescrizioni progettuali, così come agli spessori e dimensioni, tipo di apertura, ferramenta e dispositivi di chiusura.
La Direzione dei Lavori potrà consentire elementi di caratteristiche diverse, purché espressamente accettati prima della loro posa in opera.

Art. 82 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

I prodotti risponderanno ai requisiti di ogni singola voce. In mancanza o ad integrazione delle prescrizioni del progetto valgono i criteri di accettazione generali rispondenti alla migliore qualità sul mercato.

Art. 83 - Prodotti per impianti elettrici e di telecomando

Gli impianti elettrici e di telecomando devono essere realizzati nel rispetto delle vigenti norme C.E.I., ultima edizione. Le apparecchiature devono essere conformi alle norme CEE ed i materiali impiegati devono rispettare le norme UNI.

Per quanto riguarda le modalità e gli oneri di esecuzione si rinvia al successivo capo 2 del presente Capitolato, mentre per le caratteristiche e le specifiche tecniche

concernenti l'esecuzione degli impianti si rinvia al Disciplina Tecnico allegato al progetto di cui ne forma parte integrante e sostanziale e che sostanzialmente costituisce appendice al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPO 2. MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 84 - Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di stero o riporto, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire la picchettatura completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alle indicazioni progettuali. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che dovesse indicare la Direzione dei lavori, le mode o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti e, eventualmente, delle mode, come per i lavori in terra.

Art. 85 - Scavi in genere

Gli scavi in genere ed i rilevati dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le prescrizioni contenute nelle relazioni geologica e geotecnica, facenti parte del progetto, redatte nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e del D.M.I.T. 14.01.2008, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Pertanto le definitive dimensioni potranno essere determinate solamente man mano che gli eventuali sondaggi ed i lavori di escavazione procederanno e saranno note, puntualmente, la natura, le condizioni e la giacitura dei terreni sottostanti. Di tali circostanze l'Appaltatore dichiara di essere ben edotto e di averne tenuto debito conto nel presentare la sua offerta.

L'Appaltatore dovrà consegnare gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

a) **Scavi** - Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire soscendimenti, restando essa, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle

materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartite. L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fagatori. Si procederà anzitutto alla rimozione dello strato del terreno vegetale portandolo a discarica o a deposito per una successiva utilizzazione del rivestimento dei paramenti esterni del rilevato di contenimento, a formazione dello strato vegetale. Eventuali zone o sacche di materiali non adatti, a giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere asportate e sostituite con materiali di tipo omogeneo a quelli del rimanente terreno di fondazione in sito e ciò prima di procedere ai lavori di costipamento e rifinitura degli scavi di fondazione. Gli scavi saranno sviluppati in maniera da evitare mescolamenti delle terre per la costruzione dei rilevati di ritenuta con i materiali da portare a discarica. Il fondo dello scavo dovrà essere sistemato con sufficiente uniformità, anche a mano quando sia necessario, ed accuratamente costipato con mezzi meccanici riconosciuti idonei secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori, previo innaffiamento dove necessario, così da ottenere una superficie compatta e tale da poter realizzare una base efficiente al primo strato di materiale del rilevato. Prima della messa in opera del primo strato la superficie dello scavo dovrà essere convenientemente ravvivata con mezzi meccanici adatti allo scopo. Tuttavia la zona d'imposta dovrà essere mantenuta libera dall'acqua e completamente asciutta per consentire un costipamento regolare ed efficace. Non potrà in nessun caso essere iniziata la posa in opera delle terre, per la formazione del rilevato di contenimento, prima che sia stata rilevata e quotata la superficie di fondazione e sia stato dato il nulla osta dalla Direzione Lavori, sotto pena per l'Appaltatore di demolire e ricostruire a suo esclusivo carico e spese quanto fosse stato eseguito senza preventiva autorizzazione della detta Direzione. Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od alle proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, art. 36, comma 3.

b) Rilevati - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lett. a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione

di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietà dell'Amministrazione come per legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte di cui al seguente titolo B) semprechè disponibili ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavando, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto all'accennata idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada. Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore alla quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'Appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza. Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sull'ascarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 15%, dovrà essere preparata a gradini atti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno. La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate. Qualora gli scavi ed il trasporto avengano meccanicamente, si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si eseguiranno i lavori, per quanto

possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei lavori.

Art. 86 - Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

ART. 87 - Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione o in trincea quelli per dar luogo alla posa di condutture in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

I piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovrà l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la tubazione da costruire dovrà collegarsi. Pertanto l'Appaltatore sarà tenuto a presentare alla Direzione dei lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di capisaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di inaffidamento o spostati rispetto a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere danneggiati dalle macchine operatrici durante l'esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprenderà l'onere dell'allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per l'accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie prescritte in progetto o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non diversamente prescritto in progetto.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature.

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Art. 88 - Scavi subacquei e prosciugamento

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, l'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento mediante sollevamento meccanico delle acque dal fondo scavo.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

ART. 89 - Rilevati e rinterrati

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterrato, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le

materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterrati da addossarsi alle muraure, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterrati e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene smiuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le muraure su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterrato con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere scaricate direttamente contro le muraure o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterrati.

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi al costipamento delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E' vietato addossare terrapieni a muraure di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane.

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Art. 90 Impianti elettrici, elettromeccanici e telecomando.

L'Appaltatore provvederà alla realizzazione ed installazione degli impianti elettrici, elettromeccanici e telecomando al servizio degli impianti di

sollevamento o di pompaggio acque previsti nel progetto de quo nel rispetto delle prescrizioni contrattuali ed in particolare di quelle di seguito riportate.

L'Appaltatore dovrà fornire i materiali ed installare apparecchiature e impianti in conformità a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico allegato al progetto esecutivo de quo.

Per le modalità di costruzione, installazione di apparecchiature nonché di esecuzione delle prove di collaudo degli impianti ed apparecchiature elettrici si farà riferimento alle norme UNI CEI ed alle direttive CEE specifiche ed alle normative e leggi vigenti all'atto della realizzazione degli impianti ed a quanto specificatamente indicato nel presente Capitolato e nel disciplinare Tecnico.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere in conformità alle norme UNI CEI ed alle altre normative e leggi vigenti all'atto dei lavori. Qualora le norme, i regolamenti ed i documenti contrattuali stabiliscano per uno stesso oggetto prescrizioni differenti, sono da applicarsi quelle più "restrittive".

E' fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare rigorosamente quanto prescritto dalle norme e dai regolamenti comunali vigenti per ciò che attiene la progettazione dei particolari costruttivi e di dettaglio, la realizzazione e installazione di tutti i materiali-componenti gli impianti in oggetto.

Con riferimento alle indicazioni dei tipi di prodotti, materiali, apparecchiature, macchine, componenti in genere e/o di determinate fabbricazioni riportate nel Disciplinare Tecnico, si precisa che l'Appaltatore potrà proporre prodotti, materiali, apparecchiature, componenti e fabbricazioni da ritenersi "equivalenti" a quelle indicate dalla Stazione Appaltante, purché le caratteristiche e le specifiche tecniche siano almeno pari a quelle prescritte contrattualmente.

La proposta dovrà essere corredata dalla più ampia documentazione ed illustrazione, fermo restando sia il rispetto od il miglioramento delle caratteristiche e prestazioni prescritte, sia l'approvazione e l'autorizzazione all'impiego che dovranno essere date per iscritto dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà mantenere indenne la Stazione Appaltante per tutti i danni derivanti dalla eventuale violazione, da parte dell'Appaltatore stesso, di brevetti, di diritti di invenzione, di marchi di fabbrica ed altri diritti salvaguardati dalla normativa e legislazione vigente, riguardanti materiali, dispositivi, apparecchiature, macchine, schemi, procedimenti costruttivi, prodotti software, componenti d'opera relativi agli impianti realizzati dall'Appaltatore.

Risultano comprese nel presente Capitolato Speciale d'appalto e/o nel Disciplinare Tecnico allegato al progetto de quo, tutte le eventuali piccole opere di assistenza muraria quali ad esempio opere per il fissaggio delle apparecchiature con tasselli ad espansione o zanche, scanalature e fori effettuati in pareti o solette anche in c.a., compreso il ripristino a perfetta regola d'arte. Tale prescrizione ed onere a carico dell'Appaltatore, ovviamente, vale anche nel caso in cui l'Appaltatore dovesse subappaltare o concedere in cottimo la esecuzione degli impianti elettrici e l'installazione delle apparecchiature per il funzionamento dell'impianto di sollevamento e per il telecontrollo delle stesse.

L'Appaltatore, sulla base delle indicazioni fornite dal presente Capitolato, dal Disciplinare Tecnico, dai disegni di progetto ed eventualmente necessari schemi di dettaglio, dovrà provvedere a tutte le opere ed interventi necessari alla posa ed al fissaggio delle apparecchiature, dei cavi e di altri materiali relativi agli impianti in oggetto.

L'Appaltatore è responsabile della completa messa in servizio degli impianti/apparecchiature/macchine descritti nel presente Capitolato, nel Disciplinare Tecnico risultando l'onere dei collaudi e delle verifiche (di "fabbrica" e di campo) a carico dello stesso fino alla compilazione e firma dei "verbali di funzionalità" degli impianti e, comunque, del verbale di "fine lavori".

Si precisa, peraltro, che l'Appaltatore è responsabile di quanto sopra precisato anche nel caso in cui per tali attività si avvalga di subappaltatori, subfornitori o comunque di "terzi".

In caso di discordanza fra disegni di progetto e la descrizione riportata nel Disciplinare Tecnico e/o nella voce di elenco prezzi, ovvero per tutte le particolarità che non risultassero chiare dai disegni, dal Disciplinare Tecnico e/o nella voce di elenco prezzi, l'Appaltatore dovrà richiedere tempestivamente per iscritto le istruzioni del caso alla Direzione dei lavori, che provvederà a fornire gli opportuni chiarimenti e/o ad impartire le opportune disposizioni esecutive all'atto pratico.

E' onere dell'Appaltatore provvedere a realizzare gli impianti elettrici a servizio o interconnessi con le apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche in modo completo e funzionale ancorchè gli aspetti di dettaglio vengano definiti in progress sulla base delle direttive impartite all'atto pratico dal Direttore dei lavori, ancorchè possano necessitare anche varianti in corso d'opera per le quali l'Appaltatore non potrà rifiutarsi a meno che non esulino dalle norme di legge e di Regolamento relativi ai contratti pubblici.

Le apparecchiature da impiegare devono tutte soddisfare i requisiti indicati nel presente Capitolato, nel Disciplinare Tecnico, nei documenti progettuali ed essere conformi alle norme tecniche e riportare la marcatura CE.

L'Appaltatore ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo a sottoporre le apparecchiature impiegate e da impiegarsi alle prove normali e regolamentari per l'accertamento della loro qualità, resistenza e affidabilità.

L'Appaltatore è obbligato a fine lavori e prima che l'opera venga presa in consegna dalla Stazione Appaltante e comunque entro il termine che sarà assegnato dal Direttore dei lavori in caso di ritardo o di inerzia, a predisporre i grafici e gli schemi elettrici come "as built" degli impianti eseguiti ed è obbligato a presentare un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature elettriche, elettromeccaniche ed idrauliche interconnesse e dei relativi collegamenti accompagnandolo con disegni, diagrammi, cataloghi e schede tecniche.

Qualora l'Appaltatore non vi dovesse provvedere neanche nel termine assegnato dal Direttore dei lavori, verranno applicate le penali previste al precedente art. 18.

Tutte le apparecchiature devono corrispondere per dimensioni, peso, numero, qualità, specie e lavorazioni, ed eventuale provenienza, alle indicazioni del presente Capitolato e del Disciplinare Tecnico.

Fanno parte degli oneri connessi all'assunzione dell'appalto e quindi sono posti a carico dell'Appaltatore:

- i trasporti, lo scarico, l'immagazzinamento, la custodia di tutti materiali inerenti sino alla consegna dell'impianto ultimato e funzionante e che sia collaudato dal Collaudatore o dalla Commissione di collaudo con esito positivo;
- tutte le prestazioni specializzate e la manovalanza di aiuto e assistenza, tutti i materiali complementari occorrenti;
- tutti i mezzi d'opera occorrenti per il sollevamento ed il montaggio delle apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche e l'esecuzione di tutte le operazioni ausiliarie comprese le saldature e la fornitura dell'energia elettrica con gruppo elettrogeno o con fornitura da rete elettrica per uso cantiere con ogni onere a carico dello stesso Appaltatore;
- i mezzi e gli apparecchi, nonché le maestranze specializzate necessari per l'esecuzione di prove e collaudi;
- l'assistenza e la direzione continua degli operai con personale idoneo;
- la gratuita manutenzione delle opere sino a collaudo definitivo e cioè fino a due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisori
- l'adozione di tutti i presidi per garantire l'incolumità del personale impiegato e di quello addetto alla sorveglianza e alla Direzione Lavori, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- quant'altro ancorché non specificatamente innanzi indicato e sempreché non sia posto specificatamente posto a carico della Stazione Appaltante in base al contratto, al presente Capitolato od altri documenti contrattuali.

ART. 91 – Ulteriori precisazioni in merito all'esecuzione dell'appalto

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rimanda agli elaborati Disciplinari Tecnici allegati al progetto de quo, che ne costituiscono pertanto parte integrante.

Per quanto non espressamente indicato od esplicitato neanche nei Disciplinari tecnici, si dà atto che faranno fede le norme tecniche Europee o italiane in quanto applicabili agli specifici materiali, componenti, apparecchiature e lavorazioni che sono previste o connesse ai lavori oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore accetta, pertanto, che non potrà invocare la non conoscenza di norme applicabili all'appalto dei lavori de quo né sollevare eccezioni di sorta.

Si ribadisce che sono posti a carico dell'Appaltatore, in base alle norme di legge, al contratto d'appalto, al presente Capitolato od altri documenti contrattuali, tutti gli oneri ed i rischi connessi all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, che non siano specificatamente posti a carico della Stazione Appaltante, ancorchè non siano stati specificati o indicati nel presente Capitolato.

Il corrispettivo contrattuale "a corpo" resta fisso ed invariabile ancorchè l'esecuzione delle singole categorie di lavoro e/o di opere dovessero risultare più onerose per difficoltà esecutive, di accesso, di approvvigionamento dei materiali, delle apparecchiature dei componenti ecc, per costi dei materiali della manodopera o per qualsiasi altro motivo, per cui l'Appaltatore non potrà accampare motivi per richiedere maggiori compensi oltre quello stabilito contrattualmente.

L'Appaltatore, pertanto, con l'assunzione dell'appalto de quo è obbligato ad eseguire tutte le opere e lavorazioni nonché le forniture nel rispetto delle norme di legge e delle norme tecniche vigenti all'atto dell'esecuzione complete ed a perfetta regola d'arte.

CAPO 3. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Art. 91 - Norme generali di valutazione

Fermo restando l'importo dei lavori previsti nel contratto d'appalto che essendo con corrispettivo "a corpo" resta fisso ed invariabile e per esse si seguiranno le norme di legge e quelle specificatamente richiamate e riportate nel presente Capitolato al precedente art. 22, le norme generali di misurazione, in caso di redazione di perizie di variante e suppletive, per la esclusivamente per la contabilizzazione di eventuali lavori a misura e gli oneri e magisteri compresi nelle varie lavorazioni il cui corrispettivo dovesse essere stabilito a misura e non a corpo, si intendono stabiliti come di seguito:

Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore di deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di cespugli, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- ❖ il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- ❖ si intende per scavo di sbancamento quelli eseguiti sia al disopra che al disotto della quota minima del piano campagna e quindi fino a raggiungere la quota più depressa del piano scavo, sempreché la larghezza di scavo non sia inferiore a 5 metri;
- ❖ gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle singole voci dei lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione o la larghezza prescritta per le condotte per la sua

profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterrati

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterrati di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature.

Pozzetti di manovra, ispezione ecc.

I pozzetti di manovra, sfioro, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno, se non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e comprenderanno oltre il manufatto, le relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi speciali quali tegole di fondo, piatte, eventuali guarnizioni o bichieri di imbocco in entrata ed uscita nelle pareti e dispositivi di chiusura e coronamento e comunque se non diversamente detto, ogni componente compreso entro il volume del manufatto.

Pezzi speciali ed apparecchiature

Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali guarnizioni, bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.

Allacci alle condotte.

Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relative voci, e comprendono ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per dare l'allaccio

funzionante e collegato fino all'utenza, comprendendo le necessarie eventuali operazioni per la foratura della condotta da cui si derivano, le prove di tenuta e quant'altro necessario.

Ripristini di pavimentazioni.

Se non diversamente specificato, quelli lungo l'asse delle condotte saranno valutati al metro lineare per la larghezza fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che l'Appaltatore fosse tenuta a ripristinare in funzione della effettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni.

Riempimento con misto granulare.

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri di tubazioni, se non diversamente specificato, sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Murature in genere.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzafo delle facce visibili dei muri. Tale rinzafo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sginci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di oggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in oggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di oggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in oggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori

a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

Murature in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrittibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrittibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nel prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nel relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrittibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nel prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibrazione.

Ferri per c.a.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Foritura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la foritura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la foritura di collante per rivestimenti.

Rivestimenti di pareti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la foritura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

Pavimenti

Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la foritura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.

Vespai

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la foritura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Solai

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scappellamento delle strutture murarie e per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinito dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbuttatura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rifilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sgancio, se ci sono, non detrando l'eventuale superficie del vetro.
- E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sgancio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferrate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista.
- Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Lavori di metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso, salvo diverse previsioni progettuali e contabili, ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nel prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese:

- a. per la fornitura di materiali;
- b. per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleggì

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Trasporti

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

CAPO 4. ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'ordine da tenersi nello svolgimento dei lavori sostanzialmente è quello riportato nel cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero quello specificato nel programma esecutivo dei lavori, elaborato dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Pur tuttavia per specifiche lavorazioni l'Appaltatore dovrà tenere conto delle priorità qui di seguito indicate:

1. approvvigionamento delle tubazioni e dei pezzi speciali;
2. approvvigionamento delle apparecchiature elettromeccaniche, elettroniche ed elettriche;
3. realizzazione della Stazione di pompaggio subito a valle della derivazione dalla Traversa sul Fiume Calore in agro del Comune di Mirabella Eclano (AV) e delle opere previste lungo il canale di derivazione ad esse connesse e/o interrate e montaggio e/o installazione degli impianti e delle apparecchiature;
4. realizzazione della stazione di sollevamento n. 2 nell'area della ex centrale idroelettrica e delle opere previste lungo il canale, contestualmente alla prima stazione di sollevamento;
5. realizzazione della condotta di collegamento delle 2 stazioni di collegamento e delle reti irrigue contestualmente alla realizzazione delle 2 stazioni di sollevamento, ivi comprese le opere di attraversamento dell'Autostrada A16, della S.P. n. 52, dei corsi d'acqua e delle strade comunali a cielo.

Indipendentemente dalle indicazioni innanzi riportate resta vincolante il crono programma facente parte del progetto ovvero di quello che esecutivo di cui si è detto innanzi nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.